

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RAPPORTO PRELIMINARE

**PIANO URBANISTICO COMUNALE GENERALE
(P.U.C.G.)**

Comune di Marta

Marzo 2012



COMUNE DI MARTA

Sindaco:

LUCIA CATANESI

Vicesindaco:

MAURIZIO LACCHINI

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale:

ANGELO CENTINI

Proponente:

Comune di Marta

Consulenza tecnica: Arch. Carlo Serafini

INDICE:

1 -	ELEMENTI DESCRITTIVI E ANALITICI.....	9
1.1 -	IL PIANO URBANISTICO COMUNALE GENERALE.....	9
1.1.1 -	<i>La normativa specifica di riferimento</i>	<i>9</i>
1.1.2 -	<i>Lo scopo</i>	<i>12</i>
1.1.3 -	<i>La struttura</i>	<i>13</i>
1.2 -	LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E IL RAPPORTO PRELIMINARE	14
1.2.1 -	<i>Normativa di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).....</i>	<i>14</i>
1.2.2 -	<i>Ambito di applicazione della VAS.....</i>	<i>16</i>
1.2.3 -	<i>Fasi del processo di Valutazione Ambientale Strategica.....</i>	<i>18</i>
1.2.4 -	<i>Scopo del Rapporto Preliminare.....</i>	<i>25</i>
1.3 -	FASI E SOGGETTI COINVOLTI NELLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI.....	26
1.3.1 -	<i>Motivazioni per cui il P.U.C.G. deve essere assoggettato a VAS.....</i>	<i>26</i>
1.3.2 -	<i>Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale.....</i>	<i>30</i>
1.4 -	DESCRIZIONE DEL P.U.C.G. DEL COMUNE DI MARTA.....	30
1.5 -	QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO	47
2 -	ELEMENTI DI VALUTAZIONE.....	48
2.1 -	INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI IMPATTI DEL PIANO.....	48
2.1.1 -	<i>Ambito di influenza territoriale</i>	<i>48</i>
2.1.2 -	<i>Ambito di influenza ambientale</i>	<i>48</i>
2.1.3 -	<i>Analisi degli impatti e delle aree interessate (All. I al D.Lgs.152/06).....</i>	<i>50</i>
2.1.4 -	<i>Sistema di valutazione complessiva dei possibili effetti significativi.....</i>	<i>51</i>
2.2 -	ANALISI DI COERENZA ESTERNA.....	53
2.2.1 -	<i>Correlazione del P.U.C.G. del Comune di Marta con gli strumenti di pianificazione.....</i>	<i>53</i>
2.2.2 -	<i>Coerenza del Piano rispetto alla pianificazione territoriale sovraordinata.....</i>	<i>53</i>
2.2.3 -	<i>Coerenza del Piano rispetto alla pianificazione ambientale</i>	<i>61</i>
2.3 -	ANALISI DI COERENZA INTERNA.....	64
2.4 -	IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE	65
3 -	APPENDICE: NORMATIVA IN CAMPO AMBIENTALE	68
4 -	PROPOSTA ELENCO SCA.....	72
5 -	ELENCO DEGLI ALLEGATI.....	74

PREMESSA

Il Comune di Marta, principale e attivo porto del Lago, è un caratteristico villaggio di pescatori, che sorge a m 314 s.l.m. sulla sponda meridionale del più grande lago vulcanico d'Italia, 23 km a NW dal capoluogo Viterbo e si estende per circa 3.334 ha. con una popolazione di 3.400 abitanti.

Dotato di Regolamento Edilizio sin dal 04/10/1929, e di perimetrazione del centro urbano dal 09/03/1970, adottava il P.R.G. il 07/08/1971 e lo trasmetteva, esaminate ed approvate le osservazioni dei cittadini interessati, agli organi competenti della Regione Lazio il 15/11/1971. Trascorso un anno dalla presentazione del P.R.G. come previsto al comma 4 dell'art. 17 della legge 06/08/67 n. 765, l'amministrazione comunale dava corso alle previsioni del P.R.G. adottato il 07/08/71, rilasciando licenze ed operando conformemente a quanto in esso indicato per le singole zone e per le indicazioni generali.

Il 14/06/74 la Regione Lazio, completata l'istruttoria del Piano, formulava prescrizioni relative alla zona d'espansione, alla viabilità urbana ed extraurbana, ai comprensori di completamento ed alle norme tecniche d'attuazione, introducendo altresì zone di rispetto paesistico a tutela del fiume Marta e del santuario della Madonna del Monte.

Successivamente, esaminate le osservazioni e le controdeduzioni fornite dal Comune di Marta, la Giunta Regionale del Lazio, con delibera n. 2530, provvedeva ad approvarne in via definitiva il P.R.G. in data 11/07/75.

Intanto, in data 12/04/75, il Consiglio Comunale di Marta aveva adottato una prima variante al P.R.G. che fu approvata con prescrizioni dalla Giunta Regionale del Lazio il 31/05/77. Il Consiglio Comunale di Marta, ritenendo non soddisfacenti le previsioni della prima variante al P.R.G., decise di richiedere all'assessorato all'urbanistica della Regione, una seconda variante generale allo strumento urbanistico comunale.

Ottenuta la richiesta autorizzazione, l'amministrazione comunale faceva redigere, e successivamente adottava, con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 15/07/1981, approvata dalla competente Sezione di controllo in data 08/08/81, la seconda variante generale al P.R.G..

A seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, i privati interessati formularono n. 26 osservazioni, in ordine alle quali, il Comune, con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/82, vistata dalla competente Sezione di controllo in data 25/05/82, esprimeva le proprie controdeduzioni.

Il Comitato Tecnico Regionale, esaminata la seconda variante generale, con voto n. 124/2 del 22/02/86, ritenne la variante meritevole d'approvazione con modifiche.

Infine la Giunta Regionale del Lazio, esaminata la variante, le osservazioni presentate dai privati, sia in sede comunale sia regionale, e valutate le considerazioni formulate in sede d'approvazione del Comitato Tecnico Regionale, approvò, in via definitiva, con modifiche, la seconda variante generale al P.R.G., con delibera n. 5407 del 05/08/86, delibera che a sua volta fu vistata dalla Commissione di controllo degli atti dell'Amministrazione Regionale con verbale n. 758/312 del 01/10/86.

Le previsioni di cui alla seconda variante generale, come modificata in sede d'approvazione del Comitato Tecnico Regionale prima, e dalla Giunta Regionale poi, sono state realizzate saturando quindi le aree disponibili, ma non avendo con ciò risolto i nodi urbanistici e socio-economici legati alla necessità di poter disporre aree per il commercio, per l'artigianato, per il turismo e per le sempre crescenti esigenze abitative.

Quanto sopra in considerazione che con l'entrata in vigore dei P.T.P. avvenuta nel 1987 la prevista zona produttiva – artigianale del P.R.G. situata in area sottoposta a vincolo paesaggistico, non era più attuabile secondo i P.T.P.

E' per questo che l'amministrazione comunale diede l'incarico di redigere una terza variante generale al P.R.G..

A seguito della presentazione degli elaborati di cui alla terza variante, nella sua stesura del 1996, il Consiglio Comunale di Marta espresse un preventivo parere favorevole alla sua adozione e, successivamente, vennero trasmessi gli elaborati alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 13 della legge 02/02/74 n. 64 per l'ottenimento del parere preventivo, che fu favorevolmente espresso con prescrizioni, con prot. 548 fascicolo 1826 del 22/01/98.

A seguito del parere vennero apportate, per conseguenza, le modifiche al piano in conformità alle prescrizioni della Regione Lazio, e si arrivò così all'adozione di quella variante.

Con l'approvazione definitiva della L.R. 24/98, l'Amministrazione comunale di Marta riteneva opportuno revocare la variante adottata a ragione della sua improcedibilità per il contrasto che la stessa realizzava con le sovraordinate norme del P.T.P. n. 1.

Successivamente all'entrata in vigore della L.R. 24/98 che nello specifico del territorio urbano di Marta sottoponeva a tutela paesaggistica tutto l'invaso lacuale comprendente all'interno il nucleo urbano, il Comune avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 23 della L.R. 24/98 formulava motivate osservazioni affinché alcune aree ritenute strategiche per lo sviluppo urbano non rilevanti sotto il profilo paesaggistico fossero dichiarate ad un regime di tutela minore affinché potessero essere suscettibili di variazioni urbanistiche.

Parallelamente l'Amministrazione, dopo la revoca della terza variante a seguito della L.R. 38/99, riproneva ulteriormente tale variante opportunamente modificata, di dettaglio, che si sostanziava in una diversa disciplina di attuazione del P.R.G. limitatamente ad alcune zone B, avendo la definitiva approvazione nel novembre del 2008.

Con l'accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 23 della L.R. 24/98, si presentava l'occasione per una rifunzionalizzazione del territorio comunale in virtù delle sopraggiunte esigenze della popolazione, da pianificare mediante la redazione di un nuovo strumento urbanistico generale, in coerenza con la L.R. 38/99, e con gli strumenti sovraordinati esistenti (P.T.P.R. e P.T.P.G.).

Il principio innovativo della nuova legge è costituito quindi da una procedura di approvazione del piano comunale basata sul principio della sussidiarietà dei piani ai vari livelli territoriali: che si sostanzia nel conformare la pianificazione comunale alle sovraordinate disposizioni della pianificazione provinciale e regionale; e dal momento che tali strumenti hanno ormai preso forma (il P.T.P.R., di cui è avvenuta la prima adozione, nonché il P.T.P.G., nella Provincia di Viterbo ormai definitivamente approvato), in ragione di questo nuovo quadro istituzionale il nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale, nello specifico del Comune di Marta fra i primi nati sotto la regolamentazione della legge regionale 38/99, sarà uno strumento dagli originali contenuti innovatori.

Un piano che dovrà pertanto contenere previsioni di carattere strutturale e previsioni di carattere programmatico; un piano, ad esempio, che prefigura la pluralità dei metodi di acquisizione delle aree per usi pubblici, introducendo principi di perequazione e compensazione urbanistica; un piano, infine, che individui anticipatamente e metta in pratica le strategie essenziali per lo sviluppo sostenibile del territorio.

1 - ELEMENTI DESCRITTIVI E ANALITICI

1.1 - IL PIANO URBANISTICO COMUNALE GENERALE

1.1.1 - La normativa specifica di riferimento

Il quadro legislativo vigente in materia urbanistica è sostanzialmente ancora quello della legge urbanistica del '42 con poche modifiche di livello nazionale (la Bucalossi del '77) ed il variegato panorama delle leggi regionali, di cui alcune recentemente adeguate rispetto alla filosofia dominante degli anni '70. Il piano regolatore della legge del '42 è uno strumento onnicomprensivo, di lunga durata, attraverso il quale vengono definite una volta per tutte le destinazioni e le regole che debbono presiedere ai processi di trasformazione urbana. Uno strumento che pretende di essere al tempo stesso di definizione strategica per lo sviluppo economico e sociale della città, della sua forma fisica e di definizione delle procedure e delle regole per l'ordinaria amministrazione delle più minute trasformazioni urbane.

Se è vero che la legge del '42 fu un modello di riferimento per l'elaborazione di molte leggi urbanistiche europee negli anni '50, è anche vero che tutti quegli stessi paesi hanno subito avviato ed approvato negli anni '60 una serie di radicali riforme che attaccavano proprio questa sovrapposizione di contenuti del piano tradizionale. Alla luce infatti delle negative esperienze, esse mutavano radicalmente l'originaria filosofia lungo due direzioni: da un lato lo sdoppiamento del piano urbanistico in due strumenti (uno di carattere più strutturale - strategico ed uno più regolatore degli usi del suolo) separando quindi la definizione degli obiettivi strategici e portanti dall'ordinaria gestione dei processi di trasformazione locale; dall'altro definivano la contemporanea riforma dei livelli amministrativi (aree metropolitane e comuni) cui assegnare con chiarezza i due livelli di piano. In Italia com'è noto si parla da anni di riforma urbanistica e di riforma dei poteri degli enti territoriali, ma al di là della istituzione delle Regioni agli inizi degli anni '70, nulla è stato fatto dal momento che anche la legge n.142 del 1990 (e nonostante le modificazioni apportate dalla Legge n.625 del 1999) non ha trovato, per quanto riguarda il processo di costruzione della città metropolitana, concreta applicazione.

Con l'approvazione della legge urbanistica regionale n. 38 "Norme sul governo del territorio" (L.R. n. 38 del 22 dicembre 1999) è stato istituito il nuovo quadro legislativo regionale. In essa lo strumento urbanistico generale di livello comunale, definito P.U.C.G. (Piano Urbanistico Comunale Generale), pur distinguendo tra disposizioni strutturali e disposizioni programmatiche, mantiene nella sostanza i contenuti del vecchio piano regolatore generale. Il principio innovativo della nuova legge è costituito da una procedura di approvazione del piano comunale basata sul principio della sussidiarietà dei piani ai vari livelli territoriali: che si sostanzia nel conformare la pianificazione comunale alle sovraordinate disposizioni della pianificazione provinciale e regionale; e dal momento che tali strumenti hanno ormai preso forma (il P.T.P.R., di cui è avvenuta la prima adozione, nonché il P.T.P.G., nella Provincia di Viterbo ormai definitivamente approvato), in ragione di questo nuovo quadro istituzionale il nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale, nello specifico del Comune di Marta fra i primi nati sotto la regolamentazione della legge regionale 38/'99, sarà uno strumento dagli originali contenuti innovatori.

Un piano che dovrà pertanto contenere previsioni di carattere strutturale e previsioni di carattere programmatico; un piano, ad esempio, che prefigura la pluralità dei metodi di acquisizione delle aree per usi pubblici, introducendo principi di perequazione e compensazione urbanistica; un piano, infine, che individui anticipatamente e metta in pratica le strategie essenziali per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Nel processo formativo del nuovo P.U.C.G., in coerenza con la L.R. 38/99, dovrà essere tenuto in forte considerazione il P.T.P.G. della provincia di Viterbo nell'ottica di co-pianificazione: la condivisione dell'apparato analitico del piano provinciale contribuisce all'implementazione di quello comunale, realizzando così il sistema delle coerenze per la stesura dei piani; è comunque importante chiarire, in quest'ottica di co-pianificazione, che il P.T.P.G. non mette in discussione l'esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale in tema di scelte urbanistiche specificatamente locali, e che tali indicazioni, in realtà si intendono recepite per il fatto stesso che il P.T.P.G., oltre a stabilire valori e principi costitutivi di uno scenario di lunga durata e generalmente condiviso, individua indirizzi, criteri e regole di comportamento che devono sempre essere verificati, reinterpretrati, modulati e articolati dalla pianificazione comunale, il tutto nel più pieno rispetto e nell'accezione più ampia di "sussidiarietà" e di "autonomia locale".

In sintesi, recependo le indicazioni e gli obiettivi che fornisce il Piano Provinciale, il momento pianificativo di livello comunale si sostanzia nello stabilire le scelte e le modalità per l'attuazione di tali obiettivi, stabilendo le regole che garantiscano una migliore qualità del territorio e dello sviluppo socio economico per avere, alla fine del processo di pianificazione una componente strutturale del P.U.C.G., volta a definire le strategie e l'assetto del territorio, non essendo però conformativa del diritto di edificazione, che verrà esercitato solo all'interno della componente programmatica, ripartita in Norme Tecniche di Attuazione per le zone B per le quali il P.U.C.G. prevede diretta attuazione, mentre nelle zone con attuazione indiretta attraverso i Piani Urbanistici Operativi Comunali (P.U.O.C.) che ricomprendono i:

- Programmi integrati d'intervento (art. 16 L. 179/92 ed equiparati ai sensi della LR 22/97);
- Piani di recupero (art. 27 L. 457/78);
- Piani particolareggiati per il recupero dei nuclei abusivi (art. 8 LR 28/80, art. 29 L. 47/85);
- Lottizzazioni convenzionate (art. 28 L. 1150/42);
- Comparti edificatori (art. 23 L. 1150/42);
- Piani operativi d'iniziativa pubblica (P.P.E.).

In occasione della redazione del nuovo P.U.C.G., l'Amministrazione Comunale di Marta, ai fini di garantire la più ampia partecipazione nel processo di formazione del nuovo P.U.C.G. e in tal senso dar seguito ai principi sanciti dalla nuova legge sul governo del territorio, con delibera di G.C. n. 44 del 24/04/2008 ha istituito una Commissione composta da Tecnici locali, i quali in rappresentanza dell'intera cittadinanza oltre che per la loro conoscenza specifica sulle problematiche del territorio, potessero offrire un valido contributo nelle scelte programmatiche attraverso la formulazione di proposte condivise e indicazioni sulle scelte di politica territoriale da effettuare.

Il rapporto del Tecnico incaricato con la Commissione Tecnica, che ha recepito i bisogni della collettività, facendosene portavoce, proponendo soluzioni tecniche volte al loro soddisfacimento, è stato proficuo e costruttivo: sin dai primi confronti è emersa una

convergenza di vedute nell'individuazione degli obiettivi da raggiungere in funzione delle problematiche individuate.

Il rapporto tra il Tecnico incaricato del Piano e la Commissione Tecnica di Marta, è stato formalizzato con una riunione nella quale è avvenuta la consegna da parte della Commissione di un elaborato preliminare contenente alcune proposte, sintesi delle volontà della comunità, venutesi a manifestare nel dialogo partecipativo avvenuto tra Commissione stessa e la cittadinanza antecedentemente l'incontro.

Contestualmente i Tecnici presentavano alla Commissione un documento contenente le scelte strategiche e gli elementi caratterizzanti il Piano; tale documento apprezzato e condiviso, come riportato nel Verbale dell'incontro, è stato trovato in linea con il documento di sintesi elaborato dalla Commissione stessa.

Pertanto, le scelte effettuate nel presente strumento traggono forza da una condivisione espressa dalla collettività e confermata dalla Commissione Tecnica, sia sulla metodologia, sia sulle scelte strategiche, sia sugli obiettivi da perseguire, che fanno del presente P.U.C.G. uno strumento fortemente voluto e richiesto da un'intera comunità.

Tutta la documentazione relativa al procedimento è stata allegata al presente documento.

La normativa di riferimento della pianificazione comunale, fa capo alla L.1150/42 e a livello regionale alla l.r. 38/99. Si riporta di seguito la normativa specifica di riferimento, con in particolare evidenza quella istitutiva del P.U.C.G. in oggetto:

NORMATIVA URBANISTICA
NAZIONALE
<p>Legge 17 agosto 1942, n.1150 - Legge Urbanistica Nazionale (LUN) Legge 29 settembre 1964, n.847 - Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167 Legge 6 agosto 1967, n. 765 - Modificazioni ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge Ponte" Legge 28 gennaio 1977, n.10 "Legge Bucalossi" – Norme per l'edificabilità dei suoli Legge 28 febbraio 1985, n.47 - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)</p>
REGIONALE
<p>Legge Regionale 5 settembre 1972, n.8 – Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia urbanistica e di assetto del territorio Legge Regionale 12 giugno 1975, n.72 – Criteri da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali Legge Regionale 8 novembre 1977, n.43 – Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture Legge Regionale 6 luglio 1977, n.24 – Disciplina urbanistico-edilizia nei comuni sprovvisti di piano regolatore Legge Regionale 18 dicembre 1978, n.72 – Quadro regionale di riferimento territoriale e carta tecnica regionale Legge Regionale 2 maggio 1980, n.28 – Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi Legge Regionale 3 gennaio 1986, n.1 - Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie e ss.mm.ii. Legge regionale 2 luglio 1987, n.36 - Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure</p>

<p>Legge Regionale 26 giugno 1997, n.22 – Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione</p> <p>Legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 - Norme sul Governo del Territorio</p> <p>Legge Regionale 11 agosto 2009, n.21 – Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale</p>

NORMATIVA BENI CULTURALI E PAESAGGIO

NAZIONALE

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (ai sensi dell'art. 10 della legge n. 137 del 2002)

REGIONALE

Legge regionale 6 luglio 1998, n.24 - Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo Paesistico

NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE

NAZIONALE

<p>Legge 16 giugno 1927, n.1766 - Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n.1484, e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia</p> <p>Legge 2 febbraio 1974, n.64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche</p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale, e successive modifiche
--

REGIONALE

Legge regionale 03 gennaio 1986, n.1 - Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie, e successive modifiche
--

DGR 5 marzo 2010, n. 169 – Approvazione delle Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS

1.1.2 - Lo scopo

Il vigente P.R.G. di Marta, giunto alla sua terza variante generale, approvato con D.G.R. n. 809 il 07/11/2008, ha pressoché esaurito la sua capacità propositiva per vari motivi:

1. è stato pressoché totalmente attuato: infatti le potenzialità insediative vigenti sono da considerarsi quasi tutte esaurite;
2. le residue aree già previste edificabili, soggiacciono a un regime di tutela paesaggistica che ne inibisce la trasformazione urbanistica. Tuttavia a seguito delle osservazioni ex art. 23 L.R. 24/98, formulate dal Comune di Marta al P.T.P. n.1, alcune delle aree già sottoposte ad un regime vincolistico di alta tutela sono state declassate ad una tutela più limitata tale da rendere possibile una loro trasformabilità urbanistica;
3. inoltre con l'adozione del recente P.T.P.R., si è delineato il nuovo quadro di riferimento a protezione delle aree di interesse paesaggistico, e in tal senso il territorio urbanizzato del Comune di Marta è stato reinterpretato dal nuovo strumento attraverso la sua classificazione sugli ambiti di paesaggio antropizzati: paesaggio degli insediamenti storici, paesaggio degli insediamenti urbani, paesaggio degli insediamenti in evoluzione. In tal senso si rendono disponibili alla nuova edificazione ulteriori porzioni di aree ricadenti nella classificazione suddetta.

4. Infine con l'approvazione definitiva del P.T.P.G. della Provincia di Viterbo, si è concluso il quadro di riferimento sovraordinato, e pertanto si sono determinate le condizioni per intraprendere il percorso del nuovo Piano Comunale in coerenza con la L.R. 38/99.

Sulla base della sintesi delle motivazioni che hanno condotto l'Amministrazione ad intraprendere il suo percorso di formazione, si possono delineare i contenuti sui quali verterà il nuovo P.U.C.G. di Marta:

- l'analisi dello stato di fatto, individuando il sistema delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature di uso pubblico, nonché i caratteri geologici, idrologici, paesistici e naturali del territorio interessato dal Piano, tenendo anche conto della situazione riscontrata nel territorio circostante, compresa la verifica della terza variante generale;
- le previsioni degli insediamenti, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, stabilendone le destinazioni d'uso, le relative norme tecniche di attuazione del piano e le eventuali indicazioni per la stesura del regolamento edilizio; si porterà particolare attenzione alle problematiche derivanti dalla pianificazione attuativa in atto o parzialmente attuata;
- le previsioni delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature pubbliche e d'uso pubblico;
- i perimetri delle zone d'interesse paesistico e storico – artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali d'uso;
- i programmi e le fasi d'attuazione.

1.1.3 - La struttura

Il P.U.C.G. di Marta si compone dei seguenti elaborati grafici e testuali, sia di analisi dello stato di fatto, sia di progetto di specifiche scelte strategiche:

- Tav.1: Relazione Illustrativa
- Tav.2: Inquadramento Territoriale su CTR;
- Tav.3: Determinazioni Territoriali degli strumenti sovraordinati: Stralci PTPG;
- Tav.4: Determinazioni Territoriali degli strumenti sovraordinati: Stralci PTP e PTPR;
- Tav.5: Analisi Conoscitiva del territorio comunale: trasposizione del PRG vigente su CTR;
- Tav.6: Analisi Conoscitiva del territorio comunale: trasposizione del PRG vigente su base catastale;
- Tav.7: Invarianti Territoriali;
- Tav.8: Beni del Territorio: elementi di interesse naturalistico e storico - architettonico; Evoluzione del processo insediativo;

- Tav.9: Zone Territoriali Omogenee: quantificazione e consistenza delle zone edificate;
- Tav.10: Definizione e quantificazione della struttura dei servizi esistenti;
- Tav.11: Quadro delle Scelte Strategiche e Programmatiche.

1.2 - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E IL RAPPORTO PRELIMINARE

1.2.1 - Normativa di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

Legislazione europea

La VAS e la Verifica di Assoggettabilità a VAS sono state introdotte dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea il 27 giugno 2001 e sono divenute obbligatorie per gli Stati Membri il 21 luglio 2004. L'impulso innovatore della Direttiva, nonché il suo ottemperamento alla precedente disposizione in materia ambientale fornita dalla Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, consiste sostanzialmente nella necessaria applicazione della suddetta valutazione non solo per i progetti, ma anche per i piani e/o programmi, in maniera da intercedere già a monte del processo di determinazione e ubicazione delle attività umane.

L'obiettivo principale della Direttiva 2001/42/CE è quello di seguito riportato:

Art. 1 - Obiettivi

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ...

Ciò senza interferire in modo alcuno con le precedenti disposizioni normative comunitarie:

Art. 11 - Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria

1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.

...

Uno dei punti cruciali riguarda la modalità e la tempistica della valutazione, la quale deve essere necessariamente redatta contestualmente alla pianificazione stessa:

Art. 4 - Obblighi generali

1. La valutazione ambientale ... deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione ...

...

nonché fornire le specifiche di individuazione, descrizione e valutazione di tutti i possibili effetti significativi che potrebbero ripercuotersi sull'ambiente ed infine ipotizzare il confronto desunto con le ragionevoli alternative di piano

Art. 5 – Rapporto ambientale

1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale... deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma ...

...

Inoltre, la Direttiva prescrive la consultazione pubblica (gestita dagli stessi Stati Membri) di tutta la documentazione inerente la valutazione, secondo un'esauritiva diffusione dell'informazione allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale e dunque garantire la completezza delle informazioni:

Art. 9 – Informazioni circa la decisione

1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità ... il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ... ne siano informati e che venga messo a loro disposizione:

a) il piano o il programma adottato;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto ...

c) le misure adottate in merito al monitoraggio ...

2. Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le informazioni di cui al paragrafo 1.

Legislazione nazionale

L'Italia ha recepito la normativa europea con il D.Lgs. n.152/06, "Norme in materia ambientale"¹. In linea generale, il decreto concretizza tutte le disposizioni precedentemente elencate, individuando come principale finalità quelle di seguito riportate:

Art. 2 – Finalità

1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

...

e attribuisce le specifiche competenze alle "autorità" indicate dalla direttiva europea.

Nello specifico, esso detta i criteri in base ai quali determinati piani e/o programmi sono soggetti a valutazione ambientale strategica (di seguito riportati come ambito di applicazione della VAS) e stabilisce tutte le fasi procedurali dell'iter valutativo con le relative scansioni temporali.

Legislazione regionale

Il Decreto Legislativo 152/06 prevede che le Regioni possano, con proprie leggi, disciplinare le competenze proprie e quelle degli enti locali, definendo i criteri cui essi devono attenersi. In particolare, la Regione Lazio con la l.r. 11 agosto 2008 n. 14 ha stabilito all'art.1, comma 20, che l'Autorità regionale competente in materia di VAS è individuata nella struttura regionale dell'assessorato competente in materia di utilizzo tutela e valorizzazione

¹ Per D.Lgs. n.152/06, "Norme in materia ambientale" ci si riferisce al testo come ampiamente modificato dal D.Lgs. n.4/08 prima, e in seguito dal D.Lgs. n.128/10 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale".

delle risorse ambientali (ora Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli), di cui all'art. 46, comma 2, della l.r. 7 giugno 1999, n. 6, relativo a disposizioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

Nelle more di una definizione legislativa, la Regione Lazio ha emanato una regolamentazione concernente le "Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS" con la Delibera di Giunta Regionale n.169 del 5 marzo 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.18 del 14 maggio 2010, per tutti i Piani ed i Programmi di competenza regionale:

Par. 1.1 – Oggetto

1. Il presente documento contiene le disposizioni operative per l'applicazione ai Piani e ai Programmi (di seguito Piani/Programmi) di competenza della Regione Lazio, della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.

...

La delibera pone le basi per il superamento di alcune criticità individuate nel decreto nazionale.

L'Area regionale Valutazione Impatto Ambientale, così come previsto dagli atti organizzativi regionali, non avendo competenze in materia di approvazione di piani e/o programmi, garantisce il rispetto del principio di terzietà nell'attuazione delle procedure di VAS a tutte le tipologie di piani e/o programmi.

1.2.2 - Ambito di applicazione della VAS

In virtù della Direttiva 2001/42/CE la VAS viene effettuata per i piani e i programmi di seguito indicati:

Art. 2 – Definizioni

...

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE,

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

...

8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva:

- piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,

- piani e programmi finanziari o di bilancio.

...

Il D.Lgs. n.152/06 oltre ai settori indicati anche nella direttiva aggiunge quelli di seguito riportati:

Art. 6 – Oggetto della disciplina

1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*

2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.*

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

...

4. *Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:*

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati²

...

La d.g.r. 169/10, al par. 1.3 punti 5-6-7-8 integra ulteriormente le specifiche del campo di applicazione della VAS, definendo alcuni ulteriori criteri di esclusione.

La stessa d.g.r. aggiunge:

Par. 1.3. - Ambito di applicazione

...

9. Tutti i casi di esclusione dalla procedura di VAS di cui alle lettere da e) ad s) devono sempre essere comunicati dal Proponente e/o dall'Autorità Procedente all'Autorità Competente in materia di VAS.

² Lettera aggiunta dall'articolo 4-undecies della legge n. 205 del 2008

avvalorando così il ruolo dell'Autorità Competente.

Il Piano Urbanistico Comunale Generale del Comune di Marta, per la sua natura di piano urbanistico generale (o P.R.G. come da L.U.N. n.1150/42), e dunque di dimensione territoriale pari all'estensione comunale del territorio (3.334 ettari.), rientra nella fattispecie di cui all'art. 6 comma 2, lettera a del D.Lgs.152/06, tra i piani e/o programmi:

Art. 6

2. ...

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto.

...

inoltre, circa il 30,5% della superficie comunale è compreso all'interno della Zona di Protezione Speciale e contestualmente Sito di Interesse Comunitario del "Lago di Bolsena ed Isole Bisentina e Martana" con una parte (circa il 4,7%) interessata dal Sito di Interesse Comunitario "Fiume Marta (alto corso)", per cui il PIANO è compreso nella fattispecie di cui alla lettera b dello stesso articolo del Decreto:

"...per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni..."

Da quanto testé enunciato discende la natura del presente documento volto ad avviare la consultazione finalizzata a definire la portata ed il livello di dettaglio delle analisi e delle valutazioni che si effettueranno in fase di Valutazione Ambientale Strategica.

1.2.3 - Fasi del processo di Valutazione Ambientale Strategica

La Valutazione Ambientale Strategica ha il fine di verificare la sostenibilità degli obiettivi del piano e/o programma, l'analisi degli impatti ambientali significativi delle misure di piano e/o programma, la costruzione e la valutazione delle ragionevoli alternative, la partecipazione al processo dei soggetti interessati e il monitoraggio delle performance ambientali del piano e/o programma, dopo aver comprovato, attraverso la Verifica di Assoggettabilità a VAS, che il piano e/o programma ricada nell'ambito giuridico per il quale è prevista la VAS, come definito all'art.5 del D.Lgs 152/06:

Art. 5 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

...

m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

...

Nei casi di sicura inclusione del piano e/o programma all'assoggettamento a VAS, la fase di Verifica risulta in realtà essere una fase preliminare, che dà l'avvio al procedimento completo.

Verrà esposta di seguito l'intera procedura, che costituisce lo strumento valutativo per la costruzione del processo di decisione e per la formazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione. Infatti, come precedentemente affermato, la VAS ha lo scopo di prefigurare le opzioni alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo e di definire lo scenario migliore di sviluppo.

Il D.Lgs 152/06 descrive dettagliatamente la modalità di svolgimento della procedura, elencandone le varie fasi:

Art. 11 – Modalità di svolgimento

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;

b) l'elaborazione del rapporto ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni

e) la decisione;

f) l'informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.

...

A seguito dell'atto di avvio del procedimento di VAS, con il quale vengono individuate le Autorità, i Soggetti Competenti ed il Pubblico Interessato coinvolti nella attività di consultazione/partecipazione previste dalla procedura, si inizia la prima fase: lo svolgimento di verifica di assoggettabilità (art.12).

La cosiddetta fase preliminare (più precisamente *screening* in caso di sola verifica di assoggettabilità a VAS, o *scoping* in caso di procedura completa di VAS) si svolge attraverso la valutazione di un Rapporto Preliminare da parte dell'Autorità Procedente e/o proponente (di seguito A.P.), dell'Autorità Competente (A.C.) e dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (S.C.A.), al fine di “*valutare e verificare gli impatti significativi sull'ambiente*”, ed eventualmente definire e condividere la portata ed il livello di informazioni da includere nelle fasi successive a questa.

L'art.12 del D.Lgs. 152/06 descrive dettagliatamente la modalità di svolgimento della procedura di verifica (o *scoping*):

Art. 12 - Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Viene qui ribadita l'importanza e l'imprescindibilità della partecipazione tra A.C. e A.P., nonché della condivisione delle scelte progettuali e pianificatorie del piano e/o programma con gli S.C.A., elemento, questo, peculiare rispetto ad altre procedure atte a stimare l'incidenza e gli impatti sull'ambiente (come ad esempio la Valutazione Impatto Ambientale).

L'atto che dà formalmente avvio alla procedura è la trasmissione del rapporto preliminare all'A.C. che deve essere compilato secondo i criteri esplicitati nell'allegato I al D.Lgs. 152/06:

ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

- carattere cumulativo degli impatti;

- natura transfrontaliera degli impatti;

- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

L'individuazione degli S.C.A. avviene con la collaborazione dell'A.C. e dell'A.P., che insieme valutano le entità coinvolte nel programma di pianificazione, inoltrando loro il rapporto preliminare, per il rilascio di tutti i pareri necessari che avviene dopo 30 giorni (comma 2).

Sulla base dei pareri elaborati dagli S.C.A. e degli elementi componenti il rapporto preliminare, l'A.C. valuta i possibili impatti significativi sull'ambiente del piano (comma 3).

Il provvedimento di verifica, che assoggetta o esclude il piano e/o programma alla VAS, viene emesso entro novanta giorni dall'avvenuta trasmissione del rapporto preliminare all'A.C. (comma 4). Qualsiasi sia l'esito, è assolutamente necessaria la pubblicazione del parere preliminare (comma 5).

La fase preliminare può quindi decretare il termine del processo di verifica, o viceversa avviare la seconda parte della VAS, che comporta l'elaborazione del rapporto ambientale a direzione dell'A.P., il quale sarà redatto in base al contenuto dell'Allegato VI del D.Lgs n. 152/06:

ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13:

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Come evidenziato, il documento viene elaborato sulla base di una serie di operazioni valutative atte a verificare il livello di congruenza tra le azioni e gli obiettivi del piano e/o programma, la compatibilità delle strategie generali adottate ai vari gradi di pianificazione nonché tenendo conto dei principi essenziali di sostenibilità ambientale, con l'introduzione di misure per impedire, ridurre e compensare eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente, laddove essi vengano riscontrati. A tal proposito, si riporta, dal D.Lgs n. 152/06:

Art. 13 - Redazione del rapporto ambientale

...

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. ...

...

La successiva fase introduttiva consiste nella trasmissione del rapporto ambientale unitamente alla sintesi non tecnica, nonché al piano oggetto di valutazione all'A.C. Componente imprescindibile di questo processo è la procedura di pubblicazione degli atti che nel caso in esame sono quelli indicati dalla d.g.r. 169/10:

Par. 2.4.4 – Pubblicità e consultazioni

1. ... contestualmente alla trasmissione di cui sopra, il Proponente/Autorità Procedente cura la pubblicazione degli atti ai fini della consultazione pubblica e della più ampia diffusione mediante:

a) la pubblicazione di un avviso, reperibile sul sito istituzionale della Regione Lazio, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL). L'avviso deve contenere: l'indicazione del Proponente/Autorità Procedente, il titolo della proposta di Piano/Programma, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del Piano/Programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presso le quali è possibile inviare in forma scritta le osservazioni al Piano/Programma;

b) il deposito presso gli uffici dell'Autorità Competente, del Proponente/Autorità Procedente nonché presso gli uffici delle Regioni e Province territorialmente anche solo parzialmente interessate dal Piano/Programma o dagli impatti potenzialmente derivanti dalla sua attuazione;

c) pubblicazione sui siti web dell'Autorità Competente e del Proponente/Autorità Procedente.

...

che consente la partecipazione del pubblico, il quale può presentare qualsiasi tipo di osservazione al piano nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla avvenuta pubblicazione.

Alla luce degli esiti della consultazione preliminare, nonché delle osservazioni / obiezioni / suggerimenti del pubblico, l'A.C. dà così inizio all'istruttoria di valutazione del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e del piano in oggetto.

Viene quindi trasmesso il parere motivato finale con eventuali prescrizioni all'A.P. e all'organo atto all'adozione/approvazione del piano, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla

trasmissione della documentazione. In questa fase conclusiva viene gestito l'intero processo di informazione sulla decisione finale dell'autorità competente in materia, come da D.Lgs 152/06:

Art.17 - Informazione sulla decisione

1.La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;*
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;*
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.*

Si possono così riassumere tutte le fasi nel seguente schema procedurale:

PROCEDURA VAS	AREA VIA (Autorità Competente)	COMUNE (Autorità Procedente)	
			Predisposizione Rapporto Preliminare (RP) ed elenco Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)
FASE PRELIMINARE D.Lgs.152/06 art.12 d.g.r.169/10 par 2.4.1/2.4.2	Avvio procedura: Trasmissione RP + SCA+ Sintesi del Piano D.Lgs.152/06 art.12, co.1-2 d.g.r. 169/10 par 2.4.1		Trasmissione RP + SCA + Sintesi del Piano (richiesta incontro per concordare attività)
	Conferma SCA con eventuale incontro (15gg.) D.Lgs.152/06 art.12, co.2 d.g.r.169/10 par 2.4.2 punto 2, lettera b	L'A.C. può modificare e/o integrare l'elenco SCA fornito dall'A.P. (15 gg.)	90 gg PARERE PRELIMINARE D.Lgs.152/06 art.12, co.4 d.g.r.169/10 par. 2.4.2 punto 2 lettera e
	Trasmissione RP agli SCA definitivi + pubblicazione D.Lgs.152/06 art.12, co.2 d.g.r.169/10 par 2.4.2 punto 2, lettera c		
	Trasmissione del parere entro 30 gg. Con eventuale conferenza di servizi D.Lgs.152/06 art.12, co.3-4 d.g.r.169/10 par 2.4.2 punto 2, letter d-e	L'A.C. comunica l'esito della consultazione e le modalità d'attivazione della successiva fase di pubblicizzazione D.Lgs.152/06 art.12, co.4 d.g.r.169/10 par 2.4.2 punto 4	
FASE INTRODUTTIVA D.Lgs.152/06 artt.13-14 d.g.r.169/10 parr.2.4.3-2.4.4	Trasmissione RA + Sintesi non tecnica (SNT) + Piano Pubblicazione D.Lgs.152/06 art.13, co.5 d.g.r.169/10 par 2.4.4 punto 1	Ricezione del RA, SNT e Piano da parte della A.P.	Gestione della pubblicazione degli atti su: -avviso sul BURL o sulla GU -deposito uffici A.C. -sito web A.C. e A.P. D.Lgs152/06 art.14, co.1 d.g.r.169/10 par 2.4.4 punti 1a,b,c
			60 gg il pubblico può presentare qualsiasi tipo di osservazione ↓ OSSERVAZIONI PUBBLICO D.Lgs.152/06 art.14 co.3 d.g.r.169/10 par 2.4.4

	Deposito copie presso Uffici della Regione, della Provincia e sedi SCA D.Lgs 152/06 art.14 co.1 d.g.r.169/10 par.2.4.4 punto 1 lettera b			punto 2
FASE ISTRUTTORIA D.Lgs.152/06 art. 15 d.g.r.169/10 par. 2.5	Valutazione del RA + SNT + Piano + esiti della consultazione, delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti del pubblico D.Lgs.152/06 art.15, co.1 d.g.r.169/10 par.2.5 punto 1			
FASE CONCLUSIVA D.Lgs.152/06 artt.15-16 d.g.r.169/10 par.2.6	Espressione del PARERE MOTIVATO D.Lgs 152/06 art.15, co.1 d.g.r.169/10 par 2.6 punto 1	Collaborazione tra A.C. e A.P. per apportare modifiche D.Lgs. 152/06 art.15 co.2 d.g.r.169/10 par.2.5 punto 3	Revisione del Piano alla luce del PARERE MOTIVATO e trasmissione all'organo atto all'adozione/approvazione D.Lgs.152/06 art.15 co.2, art.16 d.g.r.169/10 par.2.5 punti 3-4	90 gg espressione del PARERE MOTIVATO dal termine dei tempi previsti per la CONSULTAZIONE D.Lgs.152/06 art.15 co.1
	Pubblicazione del provvedimento in GU - BURL- web D.Lgs.152/06 art.17 d.g.r.169/10 par.2.6		Gestione della pubblicazione D.Lgs.152/06 art.17 d.g.r.169/10 par.2.6 punto 1	
MONITORAGGIO D.Lgs.152/06 art.18 d.g.r.169/10 par.2.7	Fase di monitoraggio: controllo sugli impatti D.Lgs.152/06 art.18 d.g.r.169/10 par.2.7			

La finalità prioritaria della valutazione è la verifica della rispondenza del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, sia valutando il grado di integrazione dei principi di sviluppo sostenibile al suo interno, sia verificandone il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell'ambiente.

Quindi, la valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni previste nella struttura di piano coerenti e idonee al loro raggiungimento.

1.2.4 - Scopo del Rapporto Preliminare

Il Rapporto Preliminare è lo strumento per lo svolgimento della valutazione del piano ai fini della determinazione della sua assoggettabilità alla procedura di VAS (screening), nel caso dei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS, e alla definizione della portata e

del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (scoping) nel caso dei procedimenti di VAS.

Per quanto riguarda il P.U.C.G. del Comune di Marta, e per quanto affermato nei precedenti paragrafi, il presente rapporto preliminare costituisce il documento di avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, quindi di *scoping*.

Il suo scopo, dunque non è solamente l'individuazione e la focalizzazione delle fasi e dei soggetti coinvolti nell'iter amministrativo, con la definizione dei tempi e delle competenze rispettive conformemente ai contenuti e alla struttura del PIANO in oggetto, alle disposizioni della direttiva europea e dei decreti nazionali, bensì anche la definizione del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel successivo rapporto ambientale.

A tal proposito viene redatto un intero paragrafo del presente documento (par.2.5) contenente le indicazioni che saranno fornite nel rapporto ambientale con la schematizzazione degli argomenti che ivi saranno affrontati.

Il Rapporto Preliminare si compone della presente relazione testuale, corredata da una serie di allegati suddivisi in schede organizzate come segue.

- La “Scheda 0 - Documentazione relativa al Procedimento” contiene la documentazione generale, relativa al procedimento del PIANO, alla sua definizione amministrativa e allo stato di avanzamento dell'iter.
- Segue la “Scheda 1 – Topografia” atta a consentire l'individuazione e la contestualizzazione del PIANO, evidenziando la localizzazione su basi cartografiche, topografiche, ufficiali, alle varie scale di rappresentazione.
- Nella “Scheda 2 – Pianificazione territoriale” si riporta l'inquadramento territoriale rispetto alla pianificazione sovraordinata cogente in ordine al PIANO.
- Con la “Scheda 3 – Documentazione per Aree Tematiche”, suddivisa in sottoschede in base alle aree tematiche più avanti meglio esplicitate, si forniscono, attraverso cartografie, elaborati tematici e documentazioni di natura diversa (pareri enti, relazioni specialistiche ambientali) elementi di analisi, anche ai fini di una lettura più agevole per gli SCA secondo la loro competenza specifica.
- Infine nella “Scheda 4 – Sintesi dei Contenuti del Piano” si espone il PIANO sottoforma di schemi e dati organizzati in tabelle, tesi principalmente ad individuarne le azioni pianificatorie.

1.3 - FASI E SOGGETTI COINVOLTI NELLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI

1.3.1 - Motivazioni per cui il P.U.C.G. deve essere assoggettato a VAS

Il PIANO in oggetto è lo strumento urbanistico generale del Comune di Marta. Esso fornisce gli indirizzi programmatici di gestione dell'intero territorio comunale al fine di delineare i cardini dell'assetto territoriale, indicare le trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata, nonché tutelare la propria identità culturale.

Il suo assoggettamento alla procedura Valutazione Ambientale Strategica è necessario, considerata la natura di strumento urbanistico comunale generale che rientra:

- nella normativa europea di riferimento, la Direttiva 2001/42/CE:

Art. 3 - Ambito d'applicazione

...

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE...

...

A quanto sopra va aggiunta la presenza della Zona di Protezione Speciale (IT6010055) e Sito di Interesse Comunitario (IT6010007-IT6010041) del "Lago di Bolsena ed isole Bisentina e Martana", che ricopre il 30,5% dell'intera superficie comunale, con una parte (circa il 4,7%) interessata dal Sito di Interesse Comunitario di "Fiume Marta (alto corso)" (IT6010020), che rende cogente l'indicazione seguente:

"Art. 3 - Ambito d'applicazione

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi...

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE..."

- così come nel quadro legislativo nazionale, D.Lgs.152/06:

"Art. 6 - Oggetto della disciplina

...

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

...

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni";

- ed infine all'interno delle disposizioni regionali ai sensi della d.g.r. 169/10:

"Par. 1.3 - Ambito di applicazione

1. Sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica:

a) I Piani/Programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione

territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;

...

b) I Piani/Programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione delle aree naturali protette e dei siti di importanza comunitaria istituite ai sensi della LR 29/1997 e ss. mm. ii., nel territorio della Regione Lazio, di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, nonché i Piani/Programmi elaborati per il settore faunistico-venatorio...”.

Il Consiglio di Stato con una recente pronuncia (Sent.n.133 del 12/01/2011) chiarisce che, in ordine a quanto proposto dal Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n°152/2006) relativamente al “*parere motivato*” che conclude la fase di VAS (art.5, comma 1, lettera m-ter), questo non costituisce un procedimento o subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, bensì un passaggio endoprocedimentale di esso, concretantesi nell'espressione di un “*parere*” che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima.

La Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica della Regione Lazio ha prodotto infine una “Circolare relativa alle procedure applicative della VAS nella redazione dei PUCG di cui alla LR.38/99” inviata a tutte le Amministrazioni comunali in data 21/06/2011. Questa chiarisce in maniera definitiva modalità e tempi di realizzazione della procedura di VAS e rapporti della stessa con la procedura di realizzazione degli strumenti di pianificazione generale del territorio comunale.

Tale comunicazione espone, all'interno della procedura di definizione degli strumenti urbanistici, il percorso del procedimento elencando i seguenti punti:

- E' facoltà dell'A.P. entrare in consultazione con l'A.C., individuata nella Direzione Regionale Ambiente Area VIA ai sensi dell'art.1 co.20 della L.R. 14/08, contestualmente all'avvio del processo di formazione del D.P.I. al P.U.C.G. di cui all'art.32 della L.R. 38/99, al fine di ricevere indicazioni per la formulazione del Rapporto Preliminare (R.P.) e sulle modalità di espletamento della procedura.
- L'A.P. redige il D.P.I. e contestualmente il R.P., anche tenendo conto delle indicazioni eventualmente fornite dalla A.C.
- L'A.P. adotta il D.P.I. ai sensi dell'art.32 co.1 della L.R. 38/99.
- L'A.P. avvia formalmente la procedura di VAS, presso l'A.C. trasmettendo il R.P.
- Sulla base dei contenuti del R.P. vengono svolte le consultazioni (fase di scoping) previste dall'art.13, co.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Nell'ambito della fase di scoping, la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica interviene quale soggetto competente in materia ambientale, per gli aspetti di compatibilità urbanistica e paesaggistica, ai fini della definizione della portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere del Rapporto Ambientale (R.A.).
- L'A.C. chiude la fase di scoping emettendo il Documento di Scoping.

- L'A.P. convoca la Conferenza di Pianificazione di cui all'art.32, co.2 della L.R. 38/99, nell'ambito della quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica si esprime sulla compatibilità degli indirizzi del P.U.C.G. rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica regionali e provinciali.
- L'A.P. chiude la Conferenza di Pianificazione, tenendo conto delle risultanze del Documento di Scoping.
- L'A.P. elabora ed adotta il P.U.C.G. ed il R.A. tenendo conto delle risultanze delle consultazioni, del documento di scoping emesso dalla A.C. e degli esiti della conferenza di pianificazione.
- L'A.P. provvede alla pubblicazione di cui all'art. 33 della LR 38/99 e alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art.14, co.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. L'avviso dovrà contenere il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove è possibile consultare la sintesi non tecnica.
- Dalla pubblicazione decorrono i termini per le osservazioni (60 giorni) di cui all'art.33 co.3 della L.R. 38/99 (per la procedura di approvazione urbanistica) e di cui all'art.14 co.3 del D.Lgs. 152/06 (per la procedura di VAS).
- L'A.P. ottempera alle disposizioni di cui dall'art.13 co.5 del D.Lgs. 152/06 e invia il piano all'A.C., comprendente il R.A. ed una sintesi non tecnica. Contestualmente invia comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai S.C.A.
- Decorso i termini per le osservazioni, la A.C., in collaborazione con la A.P., svolge le attività tecnico-istruttorie necessarie all'espletamento della fase di valutazione. E' facoltà della A.C. di convocare i S.C.A. nei casi in cui le modalità di recepimento delle rispettive osservazioni o specifiche peculiarità pianificatorie ne rendano utile il loro coinvolgimento. In particolare la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica si esprime per gli aspetti di compatibilità urbanistica e paesaggistica, nel caso in cui il D.P.I. non fosse stato redatto in modo sufficientemente esaustivo e si sia reso necessario rimandare l'espressione di compatibilità ad una fase di approfondimento successiva.
- Contestualmente la A.P. provvede alle necessarie modifiche e/o revisioni del piano e del R.A. evidenziatesi nello svolgimento della fase di valutazione.
- La A.C., secondo quanto disposto dall'art.15 co.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., entro novanta (90) giorni dalla scadenza dei termini per le osservazioni, emette il Parere Motivato di VAS.
- Successivamente alla emissione del parere motivato di V.A.S., l'A.P. procede alla convocazione della Conferenza di Copianificazione di cui all'art.33 co.5 della L.R. 38/99.
- L'A.P. procede alle opportune revisioni del piano, secondo quanto previsto all'art.15 co.2 del D.Lgs. 152/06, prima della conclusione della Conferenza di Copianificazione e della sottoscrizione dell'accordo di cui all'art.33, co.9 della L.R. 38/99, finalizzato all'approvazione del piano. Le revisioni e/o modifiche del piano dovranno tenere conto delle formulazioni del parere motivato e coerentemente ad esso essere formulate.

1.3.2 - Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale

L'AUTORITA' PROCEDENTE è il Comune di Marta, l'AUTORITA' COMPETENTE è la Regione Lazio, secondo quanto disposto dallo stesso D.Lgs.152/2006:

Art. 7 – Competenze

...

6. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

...

Come già enunciato, nel 2008 la Regione Lazio ha provveduto all'individuazione dell'Autorità Competente in materia di VAS con la l.r. n.14.

La normativa vigente (D.Lgs.152/2006) prevede che l'individuazione degli SCA avvenga in collaborazione tra l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente:

Art. 12 - Verifica di assoggettabilità

...

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. ...

...

Si rammenta che l'A.C. potrebbe, ove opportuno, scegliere di indire una o più Conferenze di valutazione con gli SCA ai fini della successiva espressione dei propri contributi e delle proprie osservazioni, che saranno successivamente trasmessi all'A.P. Dette consultazioni preliminari hanno un termine previsto di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza dell'A.C.

Come da d.g.r. 169/10:

Par. 2.4.2 - Consultazione preliminare

...

3. Il termine temporale previsto per la conclusione della consultazione preliminare (90 giorni) è un termine ordinatorio. Previo accordo tra tutti i soggetti coinvolti, è possibile comprimere tale termine.

4. Al termine della fase di consultazione preliminare l'Autorità Competente, con nota trasmessa al Proponente/ Autorità Procedente, comunica l'esito della consultazione effettuata, tenuto conto delle osservazioni e dei contributi pervenuti, indicando le modalità di attivazione della successiva fase di pubblicizzazione.

Nel successivo capitolo 3 viene proposto un elenco dei SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA) in riferimento al processo di elaborazione della VAS del P.U.C.G. del Comune di Marta.

1.4 - DESCRIZIONE DEL P.U.C.G. DEL COMUNE DI MARTA

Nella pianificazione territoriale della Provincia di Viterbo, il Comune di Marta, è inserito nell'ambito territoriale n. 1 "Alta Tuscia e Lago di Bolsena" e confina a nord e ad ovest con il territorio del comune di Capodimonte, a nord est con Montefiascone, a sud

ovest con Toscana e a sud est con il comune di Viterbo: u ha una superficie complessiva di ha 3.334.

Posto in posizione collinare tra 305 e 424 m s.l.m., il territorio del comunale è caratterizzato sia dalla presenza del Fiume Marta che lo attraversa da Nord verso Sud, portando le acque del lago di Bolsena direttamente nel Mare Tirreno dove sfocia presso Tarquinia. Il Fiume crea una valle con versanti molto acclivi; il resto del territorio ha un andamento collinare con pendenze varie definibili mediamente nel complesso debolmente inclinate.

Il territorio urbanizzato risulta sostanzialmente formato da un'unica area a Nord a ridosso del lago delimitata dalla Strada Provinciale Variante Verentana. Dal nucleo urbano si diramano tre arterie di collegamento intercomunale, Via Capodimonte, Via Laertina e Via Toscana (che diventa poi Via San Savino), che relazionano il territorio di Marta con i Comuni limitrofi. A Nord Est del nucleo urbano, a circa 2,5 km da questo, sorge l'isola Martana, attualmente di proprietà privata e non accessibile.

Il modello viterbese, sostanzialmente equilibrato, però nella sua componente meridionale, è andato con il tempo subendo l'azione attrattiva di Roma, drenando risorse fino a generare un consistente flusso di pendolarismo lavorativo dell'hinterland della Provincia di Viterbo.

Il fenomeno controurbanizzativo della capitale degli ultimi anni, ha solo limitatamente invertito tale fenomeno, generando processi di inurbamento spesso casuale e impattante.

Il Comune di Marta, che sorge nel settore settentrionale della Provincia, è rimasto al di fuori del fenomeno "evasivo" sia verso la capitale, sia verso il capoluogo Viterbo, mentre la scarsa consistenza dell'offerta edilizia negli ultimi tempi ha generato i primi flussi di "evasione" verso le realtà amministrative territoriali adiacenti, riuscendo tuttavia fino ad oggi a conservare la sua specificità e la sua tradizione per ciò che concerne le attività produttive praticate, specialmente pesca ed agricoltura, e per la sua immagine urbana, di piccolo ed autonomo centro storico lacuale.

Una conformazione di assetto del territorio del genere, valorizza l'hinterland di tutta una provincia, poiché, la non subalternità al capoluogo, fa sì che i piccoli centri riescano a mantenere intatte le proprie caratteristiche che nel tempo li hanno connotati, non diventando così sua periferia, assumendo in maniera amorfa e distorta l'immagine del polo più grande da cui dipendono, tutelando invece, i valori e la tradizione e le caratteristiche produttive locali.

Questo modello policentrico risulta così equilibrato e tipico di un'area metropolitana formata dal reciproco ed equilibrato scambio tra più centri, ognuno con le sue ben definite caratteristiche storiche, funzionali e culturali, sia pure a differente dimensione demografica ma tra di loro fortemente interrelati, che da tali scambi traggono reciproco vantaggio.

Tale sistema può entrare in crisi quando una realtà insediativa non è più in grado di soddisfare l'offerta della sua popolazione, cosa che è avvenuto con la maggiore attrattiva di Roma nei confronti di Viterbo, e che può avvenire anche qualora Viterbo o altri Comuni riuscissero a dotarsi di una offerta insediativa, residenziale e produttiva, più completa rispetto ad altri Comuni, rischiando di porre degli squilibri alle realtà che da tale situazione, ne escono sconfitte, non riuscendo a costruire un'offerta adeguata alle esigenze delle proprie popolazioni.

Per evitare che la Provincia di Viterbo perda di attrattività, il nuovo P.T.P.G. pianifica una serie di azioni volte alla qualificazione del territorio ed al suo sviluppo sostenibile.

Per evitare che il Comune di Marta, che conta poco più di 3.500 residenti, ed un'attività prevalentemente di tipo secondario, anch'esso rischi di indebolirsi, l'obiettivo che con il presente strumento di pianificazione comunale si assume, è la salvaguardia dell'autonomia locale, che si traduce in uno strumento di gestione del territorio che sappia prevedere e programmare i mezzi esterni che soddisfano i sopraggiunti bisogni della popolazione, che nel de quo caso diventano i quattro capisaldi della pianificazione, in linea con i coordinati strumenti di pianificazione provinciale e regionale:

- salvaguardia e valorizzazione del territorio e delle bellezze naturali;
- idoneizzazione dell'offerta edilizia per ottemperare ai bisogni della popolazione (recupero dell'esistente e nei limiti esigenti nuove edificazioni);
- nuovo assetto delle attività produttive;
- connessione al sistema infrastrutturale della Provincia di Viterbo.

L'obiettivo è quello di non disperdere autarchicamente le potenzialità di questo ambito che oggi è tutto sommato relazionato in modo equilibrato al suo contesto, ma di rafforzare la sua connessione "a rete" sinergica, così che possa partecipare alla competizione territoriale fra i sistemi urbani della provincia mantenendo e rafforzando le proprie peculiarità che fin'ora lo hanno positivamente caratterizzato.

In ragione del nuovo quadro istituzionale, il nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale di Marta è uno strumento innovativo nei contenuti, composto da previsioni di carattere strutturale e previsioni di carattere programmatico, prefigurante una pluralità di metodi di acquisizione delle aree per usi pubblici, introducendo principi di perequazione e compensazione urbanistica; è uno strumento, che pur nei limiti del territorio comunale, individua e mette in pratica le strategie essenziali per uno sviluppo sostenibile, in grado cioè di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le capacità delle generazioni future di fruire delle risorse del territorio.

In relazione alle necessità future il nuovo piano si caratterizza come un piano di offerta, nella considerazione che il vigente P.R.G. ha oramai sostanzialmente esaurito tutte le sue capacità insediative.

L'offerta ha carattere innanzitutto residenziale, per il soddisfacimento di un fabbisogno abitativo che stante la esiguità delle aree disponibili, oramai da tempo trova soluzione in altri comuni, specialmente contermini. Il piano provinciale, riguardo al dimensionamento residenziale rimanda alla L.R. 72/75 che fissa l'incremento massimo ammissibile nel 30% della popolazione residente.

Dai saldi anagrafici, dai flussi migratori oltre che dall'incremento fisiologico del numero delle famiglie dovuto alla continua contrazione dei nuclei familiari, si è stimato che per il Comune di Marta il fabbisogno futuro di nuove abitazioni, nel periodo programmato dei prossimi 10 anni, supera l'incremento ammesso, anche per la consistente domanda di residenzialità turistica.

L'offerta è costituita anche da nuove attività di servizio, specialmente per quelle complementari al turismo. In tal senso, la risorsa naturale del sistema lago e le vaste aree ad alto pregio ambientale, rappresentano oggi la principale ricchezza del territorio e la loro qualificazione e valorizzazione deve essere perseguita come motivo di investimento sul territorio stesso. Per questo, la tutela dei beni ambientali non costituisce un limite allo sviluppo ma il punto di partenza per l'incontro tra la salvaguardia delle risorse territoriali e i cicli economici.

L'offerta riguarda anche le attività produttive, che a Marta rappresentano una importante realtà economica che necessariamente deve trovare risposta in adeguate aree attrezzate.

Affinché il nuovo piano sia operativo è necessario caratterizzarlo con grande precisione, passando anche attraverso l'acquisizione di tutta l'esperienza degli ultimi venti anni di pianificazione che, a tal proposito, ha indirizzato le proprie scelte verso un modello insediativo basato sul principio della contestualità e dell'integrazione tra funzioni pubbliche e private e che consiste nel promuovere la pianificazione delle diverse funzioni attraverso:

- progetti delle opere pubbliche e di quelle private redatti in forma coordinata, contestuale e integrata;
- l'individuazione dei soggetti pubblici e privati realizzatori e gestori degli interventi;
- la definizione del quadro economico con risorse economiche già definite per la realizzazione degli interventi pubblici e privati.

Per quanto riguarda ancora, le necessità future del territorio appare evidente che particolari attenzioni sono rivolte nell'adeguamento del sistema infrastrutturale: primario (rete viaria e parcheggi) e secondario (servizi e attrezzature di uso pubblico). A tale riguardo, nel prendere atto dell'impossibilità del ricorso alle procedure espropriative, il piano individua forme di acquisizione delle aree pubbliche alternative all'esproprio indirizzando le proprie scelte verso la perequazione urbanistica unico strumento di programmazione urbanistica possibile.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in ossequio agli Indirizzi per la pianificazione comunale impartiti dalla Provincia, il Piano procede ad una accurata analisi del territorio, dalla quale risultano, in particolare:

- i principali caratteri geomorfologici del territorio;
- le zone in via di dissesto idrogeologico;
- le zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- i vincoli di cui al d.lgs. 490/1999;
- la copertura del suolo, con particolare riferimento ai boschi, alle colture, nonché alla struttura fondiaria, evidenziando le aree e gli immobili di proprietà comunale e demaniale, le aree di proprietà di università agrarie, di enti di sviluppo e di altri enti pubblici;
- le aree considerate di particolare importanza naturalistica;
- le relazioni fra il territorio, la rete infrastrutturale e la struttura insediativa;
- le caratteristiche agropedologiche e di uso del territorio.

Per le zone edificate l'analisi ha riguardato in particolare:

- le cubature, residenziali e non residenziali, ed il numero dei vani esistenti, tenendo conto anche delle concessioni edilizie già rilasciate e non ancora utilizzate;
- le attrezzature sociali, le infrastrutture e gli spazi pubblici e di uso pubblico esistenti con la specificazione, per questi ultimi, della dotazione per ogni abitante;

- gli elementi suscettibili di essere salvaguardati, quali tessuti urbani, tipologie edilizie ripetute o speciali, complessi edilizi o naturali, vincolati o da vincolare.

Per quanto riguarda i contenuti il nuovo P.U.C.G. contiene previsioni di carattere strutturale e previsioni di carattere programmatico.

Le disposizioni strutturali del P.U.C.G., secondo il dispositivo legislativo (art. 39 L.R. 38/99), recepiscono le individuazioni delle componenti territoriali indicate dalle pianificazioni regionali e provinciali, nonché le disposizioni da esse dettate e i vincoli discendenti dalla legislazione vigente.

Le disposizioni strutturali sono finalizzate a:

1. delineare i cardini dell'assetto del territorio comunale;
2. indicare le trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata;
3. a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio comunale.

Le disposizioni programmatiche specificano le disposizioni strutturali precisandone tempi e modalità di attuazione. L'orientamento è di avere una componente strutturale del P.U.C.G. non conformativa del diritto di edificazione, che verrà esercitato solo all'interno della componente programmatica.

Sistema ambientale: la rete ecologica

Il Piano Urbanistico Comunale Generale di Marta opta per dotare la pianificazione comunale di una apposita elaborazione di rete ecologica. Tale scelta afferisce almeno a due considerazioni.

Anzitutto la necessità di iniziare il processo di dotazione dell'A.C. di quadri conoscitivi descrittivi delle qualità e delle criticità del sistema ambientale-paesistico, al fine di dotarla degli strumenti atti, in prospettiva, alla produzione delle valutazioni ambientali strategiche, che la Direttiva 42/2001/CE (VAS) e il testo del recepimento italiano di imminente promulgazione, (aggiornamento del Dlgs 156/2006), prevedono di assegnare in via ordinaria alla pianificazione urbanistica locale.

Un secondo ordine di considerazioni afferisce ai contenuti espressi dal PTPG.

Infatti risulta essenziale che il Comune esprima una propria visione delle componenti ambientali e paesistiche presenti sul proprio territorio al fine di dotarlo della capacità argomentativa necessaria a sostenere la interlocuzione interistituzionale all'interno della conferenza di pianificazione.

Tale visione, di certo più dettagliata ed informata del quadro a larga scala prodotto dal PTPG, risulterà essenziale al fine di definire specifici criteri che consentano di discutere, e quindi eventualmente correggere in modo condiviso, alcune indicazioni e prescrizioni del PTPG.

CRITERI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE USATI NEL P.U.C.G.

MINIMIZZAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO
COSTRUZIONE DELL'EQUILIBRIO TRA AREE APERTE E AREE EDIFICATE
TUTELA E POTENZIAMENTO DELLE AREE NATURALISTICHE
TUTELA E POTENZIAMENTO DEI CORRIDOI ECOLOGICI URBANI ED
EXTRAURBANI
TUTELA DEGLI AMBITI PAESISTICI
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI ED ARCHITETTONICI
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NEL CONSUMO E PRODUZIONE
DELL'ENERGIA

A partire dall'identificazione delle componenti ambientali principali la proposta individua gli elementi necessari alla costruzione della rete ecologica comunale, in raccordo con le indicazioni e le prescrizioni dettate dalla Provincia di Viterbo con l'approvazione dello schema di P.T.P.G., traducendo nello specifico tali indirizzi concettuali, in precise linee di sviluppo della rete stessa per l'ambito comunale di Marta.

Nello specifico, il territorio comunale di Marta è interessato da due sistemi di particolare rilevanza ambientale, oggetto di vincoli da parte del P.T.P.R., ed individuati dal P.T.P.G. come ambiti di notevole pregio per la rete ecologica provinciale:

1. il sistema del fiume Marta, che tagli il territorio comunale in due correndo da Sud a Nord;
2. il sistema di vasta area, lacuale, di scala intercomunale denominato "conca del lago di Bolsena".

Sulla base delle sovraordinate disposizioni legislative, le azioni sono state indirizzate da due orientamenti guida:

- riepilogare gli elementi di tutela ambientale ed ecosistemica emergenti dalla pianificazione di settore e sovraordinati e ribadirli, precisandoli, a scala di pianificazione comunale;
- restituire concreti e perseguibili obiettivi ambientali alla manovra programmatica di riqualificazione degli ambienti urbani e di tutela dei valori ecologico-ambientali.

Tali orientamenti, nello specifico del territorio martano, ed in linea con quanto previsto dal P.T.P.G. si traducono in interventi volti alla:

- difesa e tutela del suolo ed alla prevenzione dei rischi idrogeologici, da contrastare individuando, preliminarmente le potenziali zone di rischio idraulico (fiume Marta);
- valorizzazione delle aree di particolare interesse naturalistico;
- conservazione degli habitat di interesse naturalistico ed ambientale: individuazione di una "rete ecologica" costituita da "ponti biologici" (aree boscate, aree agricole con presenza arborea) che garantiscono il collegamento tra aree naturali altrimenti divise da ostacoli antropici (infrastrutture viarie, elettrodotti ecc.). La suddetta rete ecologica scaturisce dall'integrazione delle aree naturali protette, aree boscate, corridoi fluviali.

Su tali linee guida, l'obiettivo a cui il P.U.C.G. tende, nel pieno rispetto degli indirizzi degli strumenti sovraordinati, oltre alla la tutela della rete ecologica, è soprattutto la

valorizzazione del patrimonio ambientale comunale tramite la riconnessione, ove possibile, delle emergenze naturalistiche presenti nel territorio.

Le previsioni di riconnessione indicate nell'elaborato della rete ecologica sono prescrittive nella funzione, ma non nella localizzazione specifica. Nel senso che gli elementi di riconnessione potranno essere garantiti tramite l'allestimento di corpi territoriali di adeguata dimensione (le NTA provvederanno a dimensionarli) che però potranno essere anche interni a zone del territorio aventi destinazione anche non agricola o naturalistica (es. una zona di parco urbano a carico degli standard di quartiere, o una fascia verde di una zona D). Inoltre si delinea, vista l'importanza dimensionale territoriale, l'opportunità di una specifica azione di tutela dello spazio agricolo, sia attraverso la formazione di appositi parchi agricoli ex art. 52 della L.R. 38/99, che prevedano anche lo sviluppo di attività di multifunzionalità agricola di fruizione ambientale e di valorizzazione delle tipicità di produzione, nonché di residenzialità turistica di fruizione ambientale a bassa densità.

Il Piano Urbanistico Comunale Generale individua nel sistema ambientale, delle componenti primarie e delle componenti secondarie così suddivise:

Componenti primarie

Aree Core

Ambiti di elevato interesse naturalistico, in linea generale già sottoposti a vincoli e normative specifiche, all'interno dei quali è stata osservata una presenza alta o molto alta di emergenze fieristiche e faunistiche in termini di valore biogeografico.

Aree di Connessione primaria – comprendono preferenzialmente vaste porzioni del sistema naturale, seminaturale, seminaturale-agricolo, il reticolo idrografico, le aree di rispetto dei fiumi, e dei sistemi forestali (Legge Galasso, Codice Urbani).

Componenti secondarie

Nastri verdi – Vaste porzioni di territorio agricolo spesso contiguo sia alla matrice naturalistica che a quella insediativa. Svolgono un ruolo di riconnessione fra le diverse componenti primarie. Risultano essenziali per garantire la funzionalità ecologica delle rete.

Elementi di discontinuità lineare – Ambiti poco estesi in parte interessati dal sistema insediativo, sono essenziali per garantire la funzionalità della rete ecologica in situazioni di elevata artificializzazione e come margine per usi del suolo non compatibili con la naturalità.

Al fine di predisporre una serie di indirizzi ed azioni volti all'ottenimento di quei risultati di tutela, salvaguardia, valorizzazione e riconnessione, il P.U.C.G., individua delle criticità e delle potenzialità, da tener conto nella predisposizione delle stesse azioni d'intervento:

Criticità e potenzialità della rete ecologica

Punti di conflitto

Punti o tratti nei quali singole infrastrutture o usi specifici del suolo configgono con le necessità di continuità delle diverse componenti della rete ecologica. Per tali punti o tratti vengono inserite specifiche previsioni programmatiche per la realizzazione di opere per il superamento dei conflitti (gallerie artificiali, soprapassi, opere di inserimento naturalistico, sponde verdi, dossi e prome) da realizzare d'iniziativa pubblica e/o in regime di partenariato pubblico-privato all'interno degli strumenti gestionali di piano.

Areali di frattura

Zone nelle quali determinati usi del suolo o infrastrutture confliggono con l'equilibrio naturalistico-ambientale, determinando pressioni superiori alla autoriproducibilità dei sistemi ambientali (es. zone di cava, intorni del cementificio, margini della rete ecologica a contatto con gli insediamenti produttivi).

Per tali casi, nei quali ci si trova dinanzi ad una sostanziale non ripristinabilità delle condizioni ecologico-ambientali previgenti, si procede con la logica della realizzazione di opere di compensazione.

Tali compensazioni, da inserire negli areali di frattura o in zone di rilevanza ambientale, consistono nella previsione di assetti ed opere (rimboschimenti, opere di contenimento ambientale, opere di difesa del suolo, interventi di rinaturazione, fitodepurazione, creazione di zone umide per favorire la diffusione delle specie, ecc.) da realizzare d'iniziativa pubblica e/o in regime di partenariato pubblico-privato all'interno degli strumenti gestionali di piano, sia in loco che in altre aree della RE opportunamente individuate.

Sistemi - filtro

Sistemi verdi lineari da organizzare con sistemazioni del suolo, regimi agricoli orientati e piantumazioni, con funzioni di: filtro tra ambiti destinati ad usi del suolo e destinazioni funzionali fra loro non compatibili; abbattimento di fattori inquinanti (fumi, polveri, pressione sonora, disturbo visivo, ecc.), da realizzare d'iniziativa pubblica e/o in regime di partenariato pubblico-privato all'interno degli strumenti gestionali di piano.

Dal punto di vista della ricognizione di specifici obiettivi pubblici da assegnare alla pianificazione operativa successiva, la Rete ecologica a livello della pianificazione comunale provvede infine a riconoscere e segnalare i seguenti elementi-obiettivo:

Una possibile rete della mobilità sostenibile, composta da una rete per la percorribilità ciclabile del territorio comunale, da una rete per la transitabilità pedonale (percorsi di fruizione paesistico – ambientale) e da alcuni tracciati per l'equitazione (ippovie), avente funzione di collegamento fra le diverse emergenze ambientali del territorio (fiume Marta, monte Marta, aree boscate). Essi svolgeranno non solo una utile funzione di supporto alla fruizione dei relevantissimi corpi territoriali ambientalmente rilevanti, ma anche una significativa funzione di riqualificazione e rigenerazione dello spazio propriamente urbano interno agli insediamenti, che oggi presenta specie in alcuni specifici contesti significativi problemi di scarsa o nulla qualità e vive preoccupanti fenomeni di degrado. Il P.T.P.G. sollecita i Comuni ad individuare una rete di itinerari ciclopedonali di livello comunale e sovracomunale che svolga funzioni legate al tempo libero e di valida alternativa per l'accesso ai servizi pubblici (centri scolastici e centri di lavoro). La rete deve consentire inoltre di collegare i principali sistemi ambientali e le aree protette proposte dal piano con i parchi e le aree a verde urbano e con i centri storici svolgendo così anche una fruizione lenta del paesaggio e di sostenere l'azione di riqualificazione dell'ambiente urbano.

Un sistema di territori extraurbani da riconsegnare a forme evolute di gestione, tramite la formazione di opportuni parchi agricoli (art. 52 della L.R. 38/1999), anche in coordinamento con gli indirizzi del Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 e i relativi Distretti rurali.

Un insieme di elementi e punti del territorio che costituiscono fattore determinante alla costituzione della sua identità paesaggistica e storico-culturale; sia punti ed elementi di intrinseco valore proprio, sia percorsi e punti di vista che consentono una particolare specifica fruizione delle qualità paesaggistico-ambientali presenti.

Interventi preposti alla eliminazione del rischio idrogeologico.

Quanto alle relazioni fra previsioni insediative e funzionali per gli ambiti di sensibilità ambientale, l'approccio proposto tende ad assegnare alla dimensione operativa - gestionale il

compito della realizzazione degli obiettivi pubblici individuati. In tal senso si suggerisce di individuare della unità di gestione ambientale tramite l'identificazione di parchi agricoli: previsti come strumento nella struttura del P.U.C.G., ma da definirsi poi, a seguito di opportuno studio agronomico, che consenta di elevare in modo significativo in tali ambiti la dimensione minima aziendale, al fine di ridurre gli effetti di dispersione insediativi.

Un sistema di gestione per i parchi agricoli che preveda la attuazione tramite la costituzione di consorzi finalizzata alla concentrazione delle previsioni edificatorie agricole ottenibili tramite la redazione dei PUA, e di configurare attraverso gestioni consortili strutture di dimensione opportuna alle quali poter affidare compiti di presidio territoriale e di produzione di beni e servizi di pubblica fruizione, obiettivo da raggiungere anche tramite il ricorso a premialità edificatorie proporzionali ai beni e servizi pubblici che il consorzio stesso è in grado di offrire alla amministrazione.

Il sistema ambientale storico - paesistico

In stretta analogia con quanto previsto per il sistema ambientale, si riconosce al paesaggio - inteso quale porzione di territorio, naturale e/o antropizzato, che presenta una certa unitarietà legata ad attributi sensibili diversi, principalmente visivi, non solo il risultato di una combinazione di elementi naturalistici, ma anche un prodotto dell'immaginario umano e quindi è riconducibile ad un prodotto culturale - ed ai beni territoriali di interesse storico paesistico, un ruolo insostituibile, come fattori di caratterizzazione e fondamenti della memoria collettiva in quanto documenti del passato culturale e promotori della consapevolezza delle nostre origini territoriali e culturali.

Gli interventi di trasformazione territoriale devono garantire la sostanziale integrità nello stato e nel luogo di paesaggi di pregio, di beni storici ed archeologici, diffusi e puntuali, come monumenti e siti storici, luoghi archeologici, sono testimonianze importanti ed irrinunciabili del nostro patrimonio collettivo.

Le azioni di trasformazione del territorio che il P.U.C.G. ammette devono dunque coniugare il mantenimento, la riqualificazione e la valorizzazione.

Dal punto di vista della ricognizione di ulteriori specifici obiettivi pubblici da assegnare alla pianificazione operativa successiva, oltre a quelli individuati per la rete ecologica del sistema ambientale, il sistema storico - paesistico a livello della pianificazione comunale provvede infine a riconoscere e segnalare il seguenti elementi-obiettivo:

Individuazione sul territorio di una struttura lineare e dei punti di diffusione principali. La struttura lineare, è costituita da assi viari di penetrazione che andranno ad interessare le aree più pregiate ed importanti, dal punto di vista naturalistico, paesistico e storico archeologico. Per punti di diffusione si intendono quei poli urbani e quei centri di turismo consolidato da cui si dipartono gli assi viari di fruizione.

Il sistema relazionale - infrastrutturale

Il Comune di Marta, risulta dotato di una rete stradale composta da da due assi di interconnessione sovra-comunale, la SP 12 Strada San Savino, poi Via Tuscania e la SP 7 Via Martana che poi si collega alla SP 8 Strada Verentana che assolve il compito di tangenziale del nucleo urbano facendo si che il traffico intercomunale resti al di fuori dell'abitato cittadino.

Tale assetto viabilistico, che già assolve pienamente la funzione di ripartizione dei canali di traffico, intercomunali e comunali, risponde all'obiettivo strategico che anche il Piano Provinciale insegue: l'attuale sistema infrastrutturale deve divenire una "rete" in cui gli

effetti diffusivi vengono amplificati, e dove ogni centro urbano (e relativo ambito) assume un ruolo strategico nei confronti degli altri ambiti di centralità e dell'intero territorio provinciale, favorendo la comunicazione a livello provinciale, senza però creare fenomeni congestivi e di intralcio alla circolazione di livello locale.

Individuandosi inoltre, per lo sviluppo infrastrutturale un modello localizzato finalizzato al contenimento del consumo di suolo e alla concentrazione degli impatti funzionali e percettivi, e non avendo il sistema viabilistico martano alcuna criticità, il presente P.U.C.G. non prevede interventi diretti pur ritenendo necessaria la salvaguardia delle arterie esistenti, che già attualmente bilanciate per suddividere il traffico di attraversamento comunale, da quello locale, dovranno mantenere la loro funzione anche in seguito alle previsioni del presente P.U.C.G..

A tal fine, pur non prevedendo specifici interventi, in funzione dell'andamento operativo del Piano, dovranno essere previsti una serie di interventi mitigativi e tutelativi dell'attuale sistema viabilistico, risolutivi delle criticità riscontrate nel territorio comunale.

Il sistema insediativo

Lo sviluppo insediativo a cui tende il P.U.C.G. di Marta, deve identificarsi con il miglioramento della vita e il coinvolgimento nel processo di riconoscimento dell'uomo nel territorio, nella comunità e nelle risorse, per cui è d'importanza basilare risolvere i problemi legati allo spopolamento, alla perdita dell'identità e alla diminuzione del presidio territoriale.

Se generalmente la filosofia sottesa alla proposta di un piano si struttura intorno alla scelta di procedere all'individuazione delle caratteristiche del paesaggio insite nei luoghi, da cui poi poter ricavare quali siano gli ambiti di paesaggio più compatibili con lo sviluppo insediativo, nel caso del territorio martano, questo processo è stato già compiuto in sede di osservazione ai P.T.P., individuando quelle aree che per loro natura appartenessero a dei sistemi urbani già in parte interessati a dei fenomeni urbanizzativi, avendo perso quindi da tempo la propria vocazione "naturale".

Con l'accoglimento di queste osservazioni, si è costituita l'unica occasione per prevedere uno sviluppo insediativo che in qualche modo limiti lo spopolamento iniziato già da tempo a favore dei comuni contermini.

Allo stato dei fatti, territorialmente poco estese, rappresentano l'unica potenzialità di sviluppo di un territorio altrimenti totalmente vincolato. Alla base di questa scelta, è sottintesa comunque la salvaguardia dei contenuti ecologici del territorio.

Gli ambiti compatibili per la trasformazione insediativa si strutturano essenzialmente in tre tipologie:

- ambito della città storica;
- ambito della città consolidata;
- campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti.

L'ambito della città storica è formato dal nucleo originario intorno a cui la città si è poi sedimentata, e su cui debbono essere previste direttive di tutela, conservazione e recupero tipologico, valorizzazione compatibile e interventi ai margini con attrezzature sostenibili per la fruizione culturale.

L'ambito della città consolidata rappresenta quella parte di territorio in cui lo sviluppo insediativo risulta già normato dalla pianificazione vigente, (PRG vigente e sue varianti). Trattasi di tutto l'insieme di zone omogenee destinate al completamento e/o all'espansione,

ed in cui come si può per altro evincere dai dati forniti dall'Amministrazione stessa, ufficio urbanistica e pianificazione, il grado dell'urbanizzazione ha ormai esaurito gran parte delle potenzialità del vigente piano regolatore.

Rimane scopo precipuo del nuovo strumento di pianificazione attuare una razionalizzazione e migliore utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente, tramite il ricorso ad operazioni di riqualificazione urbana.

Risulta coerente con le scelte strategiche delineate strutturare almeno per una quota parte dei piani che verranno messi a regime, un mix funzionale capace di garantire una dotazione di servizi per abitante in linea con gli standards provinciali.

Per l'ambito della città storica e della città consolidata, sulla base della precedente premessa, il P.U.C.G. tende ai seguenti obiettivi:

inserimento degli interventi in ambiti di riqualificazione più ampia, prevedendo anche forme miste di partnership pubblico – privata finalizzate sempre al perseguimento di un interesse pubblico che si concretizza nell'acquisizione a patrimonio comunale di aree od edifici di proprietà privata, potendo entrare di contro nella realizzazione e gestione di altre opere;
riqualificazione dei fronti viari e delle piccole aree pedonali mediante il potenziamento del settore del piccolo commercio dei centri storici;
valorizzazione delle relazioni fra le diverse parti componenti il sistema edilizio;
interventi sugli edifici da conservare effettuati secondo i principi di rispetto dei caratteri tipo – morfologici dell'edificio e di salvaguardia dell'identità architettonica dell'organismo;
interventi riqualificativi sugli spazi aperti quali giardini, piazze, corti e strade, nel rispetto dei caratteri autentici dei luoghi;
miglioramento qualitativo del sistema insediativo;
riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il recupero dell'edilizia degradata e dismessa.

Il campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti, è in sostanza costituito da quella parte di territorio contigua all'ambito della città consolidata, già dotata anzitutto, seppur parzialmente, di una rete infrastrutturale. Tale ambito rappresenta anche il luogo ideale entro cui collocare servizi di livello comunale e sovra-comunale con lo scopo di riqualificare contestualmente il tessuto insediativo già consolidatosi nella sua più immediata vicinanza. Nel presente P.U.C.G., tale ambito, oltre ad avere la caratteristica di essere adiacente ai tessuti urbani esistenti, risulta anche individuato e in un certo senso circoscritto dalla rete infrastrutturale proposta, rete infrastrutturale che in certo senso condiziona la "forma del piano".

Per tutte queste zone il presente piano suggerisce una strategia di riqualificazione urbana basata sull'applicazione a regime delle possibilità concorrenziali e partenariali offerte dai piani operativi.

I Piani Urbanistici Operativi Comunali (P.U.O.C.) infatti non coincidono con i perimetri di tradizionali strumenti attuativi, ma consentono invece di trattare intere parti urbane. Essi recepiscono alcune indicazioni generali dalle elaborazioni a carattere strutturale, ed individuano gli obiettivi pubblici da perseguire e gli elementi di bilancio delle aree e delle funzioni pubbliche necessarie, nonché le modalità flessibili di gestione operativa e i diversi strumenti da mettere in campo: progetti urbani, programmi integrati, pianificazioni attuative, singole concessioni edilizie.

Il sistema produttivo

L'assetto del sistema produttivo del Comune di Marta così come previsto dal presente P.U.C.G. nasce come diretta filiazione delle indicazioni espresse dal P.T.P.G..

Poiché il settore produttivo provinciale si caratterizza per la eccessiva frammentazione, tranne pochi casi, che influisce negativamente specialmente sui costi di gestione e sulla dotazione ed efficienza delle infrastrutture e dei servizi, il Piano Provinciale prevede essenzialmente 4 azioni volte al ristabilimento di un assetto funzionale e gerarchizzato:

1. La riorganizzazione e l'aggregazione di aree produttive in 4 Parchi d'attività economiche (Civitavecchia – Tarquinia – Montalto, Viterbo – Vetralla, Civitacastellana – Gallese – Fabbrica di Roma – Nepi – Castel S. Elia, Acquapendente – S.Lorenzo N. – Grotte di Castro – Proceno – Latera – Gradoli – Onano – Bolsena – Valentano – Montefiascone) che però non interessano nello specifico il Comune di Marta.
2. Il decentramento sul territorio di attività produttive prevalentemente a carattere artigianale e di interesse locale, favorendo la organizzazione di consorzi tra comuni, preferibilmente per ambiti e nelle aree PIP maggiormente infrastrutturate e ben collegate, discorso che direttamente interessa il Comune di Marta, nel quale devono essere quindi individuati, riorganizzati e aggregati i comprensori produttivi.

Il P.U.C.G. individua a tal riguardo un'area ad Est del nucleo urbano, già interessata da osservazione accolta al P.T.P. che assolverà le funzioni di aggregazione e riequilibrio del sistema industriale ed artigianale locale.

3. Valorizzazione dei centri di produzione agricola locale e delle aree di particolare interesse e tipicità incentivando il sistema agricolo correlandolo alle attività turistiche e quelle per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, accompagnate da interventi pilota per l'agricoltura biologica e lo sviluppo di attività agrituristiche.

Il P.U.C.G. di Marta, Comune che fonda gran parte delle sue attività, su attività di tipo primario, tende alla salvaguardia del territorio agricolo, evitando che venga trasformato e compromesso nella destinazione. Inoltre lo sviluppo dell'attività agricola è consentito anche attraverso la realizzazione di interventi edilizi diretti a migliorare il capitale fondiario e quindi le performance dell'azienda che rispondano a requisiti architettonici tipici dell'edilizia rurale. Il settore agricolo è soggetto a specifiche regole di gestione finalizzate alla conservazione, riproduzione, sviluppo e valorizzazione delle risorse fisiche, degli assetti colturali e dei valori morfologici.

4. Valorizzazione turistica del territorio storico – ambientale della Provincia in maniera concentrata e diffusa. Tale indicazione si tramuta nel P.U.C.G. nella creazione di un'offerta per il turismo, nel de quo caso “verde”, “agrituristico ed enogastronomico”, “storico” e s “lacuale”.

Il P.U.C.G. per lo sviluppo all'attività lacuale individua un'area turistica lungo il lago. Il turismo rappresenta un'attività fondamentale per la crescita economica del Comune; è quindi una delle attività trainanti dello sviluppo anche per la pluralità degli effetti indotti.

La normativa istitutiva del P.U.C.G.

La descrizione del PIANO, relativamente ai contenuti dello stesso, è necessariamente riassumibile e trascrivibile secondo gli obiettivi implicitamente definiti dalla normativa istitutiva.

Si riporta, dunque la seguente tabella, che definisce il quadro di riferimento principale per il Piano Urbanistico Comunale Generale, che fa capo principalmente alla Legge Regionale 38/99 “Norme sul Governo del Territorio”:

RIFERIMENTO NORMATIVO	OBIETTIVO GENERALE	ASSI DI INTERVENTO
Legge Regionale n.38/99 art.29, co.2 art.30, co.1	Tutela dell'integrità fisica del territorio	Tutela del suolo (del sottosuolo e del soprassuolo) e preservazione da fenomeni di alterazione irreversibile e di intrinseco degrado
		Tutela dei corpi idrici e preservazione da fenomeni di alterazione irreversibile e di intrinseco degrado
		Tutela dell'atmosfera e preservazione da fenomeni di alterazione irreversibile e di intrinseco degrado
		Mantenimento delle diverse componenti fitoclimatiche esistenti
	Tutela dell'identità culturale del territorio	Ricognizione vicenda storica che ha portato all'attuale configurazione del territorio comunale ai fini della salvaguardia della stratificazione esistente
		Perimetrazione del territorio urbanizzato
	Indicazione delle trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata	Definizione dei perimetri delle zone da sottoporre alla redazione dei PUOC
		Definizione dei caratteri delle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili negli ambiti urbani non assoggettati alla redazione dei PUOC
	Delineazione dei cardini dell'assetto del territorio comunale	Miglioramento del complesso dei siti e dei manufatti destinati a soddisfare le esigenze abitative
		Miglioramento del complesso dei siti e dei manufatti destinati a soddisfare le esigenze produttive
		Miglioramento del complesso dei siti e dei manufatti destinati a soddisfare le esigenze ricreative
		Miglioramento del complesso dei siti e dei manufatti destinati a soddisfare le esigenze di mobilità
		Soddisfacimento dei fabbisogni di spazi per le diverse funzioni e delle dotazioni di spazi per funzioni pubbliche e collettive
Riqualficazione, recupero e miglioramento del patrimonio territoriale		

Tabella 1: Obiettivi derivanti dalla normativa istitutiva

Normativa istitutiva del PIANO in oggetto

In questo paragrafo si menzionano gli obiettivi specifici, strettamente connessi al PIANO in esame, con l'esclusione degli obiettivi che non riguardano il PIANO:

RIFERIMENTO NORMATIVO	OBIETTIVO GENERALE	ASSI DI INTERVENTO
Legge Regionale n.38/99 art.29, co.2 art.30, co.1	Tutela dell'integrità fisica del territorio	Una possibile rete della mobilità sostenibile, composta da una rete per la percorribilità ciclabile del territorio comunale, da una rete per la transitabilità pedonale (percorsi di fruizione paesistico – ambientale) e da alcuni tracciati per l'equitazione (ippovie), avente funzione di collegamento fra le diverse emergenze ambientali del territorio (fiume Marta, monte Marta, aree boscate).La rete deve consentire inoltre di collegare i principali sistemi ambientali e le aree protette proposte dal piano con i parchi e le aree a verde urbano e con i centri storici svolgendo così anche una fruizione lenta del paesaggio e di sostenere l'azione di riqualificazione dell'ambiente urbano
		Un sistema di territori extraurbani da riconsegnare a forme evolute di gestione, tramite la formazione di opportuni parchi agricoli (art. 52 della L.R. 38/1999), anche in coordinamento con gli indirizzi del Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 e i relativi Distretti rurali
		Un insieme di elementi e punti del territorio che costituiscono fattore determinante alla costituzione della sua identità paesaggistica e storico-culturale; sia punti ed elementi di intrinseco valore proprio, sia percorsi e punti di vista che consentono una particolare specifica fruizione delle qualità paesaggistico-ambientali presenti
		Interventi preposti alla eliminazione del rischio idrogeologico
	Tutela dell'identità culturale del territorio	Individuazione sul territorio di una struttura lineare e dei punti di diffusione principali. La struttura lineare, è costituita da assi viari di penetrazione che andranno ad interessare le aree più pregiate ed importanti, dal punto di vista naturalistico, paesistico e storico archeologico. Per punti di diffusione si intendono quei poli urbani e quei centri di turismo consolidato da cui si dipartono gli assi viari di fruizione
	Delineazione dei cardini dell'assetto del territorio comunale	Contenimento del consumo di suolo e concentrazione degli impatti funzionali e percettivi e salvaguardia delle arterie esistenti Inserimento degli interventi in ambiti di

		riqualificazione più ampia, prevedendo anche forme miste di partnership pubblico – privata finalizzate sempre al perseguimento di un interesse pubblico
		Riqualificazione dei fronti viari e delle piccole aree pedonali mediante il potenziamento del settore del piccolo commercio dei centri storici
		Valorizzazione delle relazioni fra le diverse parti componenti il sistema edilizio
		Interventi sugli edifici da conservare effettuati secondo i principi di rispetto dei caratteri tipo – morfologici dell’edificio e di salvaguardia dell’identità architettonica dell’organismo
		Interventi riqualificativi sugli spazi aperti quali giardini, piazze, corti e strade, nel rispetto dei caratteri autentici dei luoghi
		Miglioramento qualitativo del sistema insediativo
		Riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il recupero dell’edilizia degradata e dismessa

Tabella 2: Obiettivi inerenti il piano derivanti dalla normativa istitutiva

Le azioni di PIANO

Dalla tabella 2 emergono gli obiettivi principali che il PIANO è in grado di attuare: dall'elenco più generale, si sono estrapolate, come rilevabile dal progetto e dagli atti, le finalità più rilevanti e consone al PIANO stesso, le quali vengono attuate per mezzo di specifiche azioni, riassunte nella seguente tabella 3:

OBIETTIVO GENERALE	ASSI DI INTERVENTO	AZIONI DI PIANO
Tutela dell'integrità fisica del territorio	Una possibile rete della mobilità sostenibile, composta da una rete per la percorribilità ciclabile del territorio comunale, da una rete per la transitabilità pedonale (percorsi di fruizione paesistico – ambientale) e da alcuni tracciati per l'equitazione (ippovie), avente funzione di collegamento fra le diverse emergenze ambientali del territorio (fiume Marta, monte Marta, aree boscate).La rete deve consentire inoltre di collegare i principali sistemi ambientali e le aree protette proposte dal piano con i parchi e le aree a verde urbano e con i centri storici svolgendo così anche una fruizione lenta del paesaggio e di sostenere l'azione di riqualificazione dell'ambiente urbano	Formazione di appositi parchi agricoli che prevedano anche lo sviluppo di attività di multifunzionalità agricola di fruizione ambientale e di valorizzazione delle tipicità di produzione, nonché di residenzialità turistica di fruizione ambientale a bassa densità
	Un sistema di territori extraurbani da riconsegnare a forme evolute di gestione, tramite la formazione di opportuni parchi agricoli (art. 52 della L.R. 38/1999), anche in coordinamento con gli indirizzi del Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 e i relativi Distretti rurali	Restituire concreti e perseguibili obiettivi ambientali alla manovra programmatica di riqualificazione degli ambienti urbani e di tutela dei valori ecologico-ambientali
	Interventi preposti alla eliminazione del rischio idrogeologico	Riepilogare gli elementi di tutela ambientale ed ecosistemica emergenti dalla pianificazione di settore e sovraordinati e ribadirlti, precisandoli, a scala di pianificazione comunale
Tutela dell'identità culturale del territorio	Individuazione sul territorio di una struttura lineare e dei punti di diffusione principali. La struttura lineare, è costituita da assi viari di penetrazione che andranno ad interessare le aree più pregiate ed importanti, dal	Mantenimento, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio

	punto di vista naturalistico, paesistico e storico archeologico. Per punti di diffusione si intendono quei poli urbani e quei centri di turismo consolidato da cui si dipartono gli assi viari di fruizione	
Delineazione dei cardini dell'assetto del territorio comunale	Contenimento del consumo di suolo e concentrazione degli impatti funzionali e percettivi e salvaguardia delle arterie esistenti	Riorganizzazione e aggregazione di aree produttive in quattro Parchi d'attività economiche
	Inserimento degli interventi in ambiti di riqualificazione più ampia, prevedendo anche forme miste di partnership pubblico – privata finalizzate sempre al perseguimento di un interesse pubblico	Acquisizione a patrimonio comunale di aree od edifici di proprietà privata, potendo entrare di contro nella realizzazione e gestione di altre opere
	Riqualificazione dei fronti viari e delle piccole aree pedonali mediante il potenziamento del settore del piccolo commercio dei centri storici	Decentramento sul territorio di attività produttive prevalentemente a carattere artigianale e di interesse locale, favorendo la organizzazione di consorzi tra comuni, preferibilmente per ambiti e nelle aree PIP maggiormente infrastrutturate e ben collegate
	Valorizzazione delle relazioni fra le diverse parti componenti il sistema edilizio	Valorizzazione dei centri di produzione agricola locale e delle aree di particolare interesse e tipicità incentivando il sistema agricolo correlandolo alle attività turistiche e quelle per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, accompagnate da interventi pilota per l'agricoltura biologica e lo sviluppo di attività agrituristiche
	Miglioramento qualitativo del sistema insediativo	Operazioni di riqualificazione urbana
	Riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il recupero dell'edilizia degradata e dismessa	Valorizzazione turistica del territorio storico – ambientale della Provincia in maniera concentrata e diffusa. Creazione di un'offerta per il turismo, nel de quo caso “verde”, “agrituristico ed enogastronomico”, “storico” e s “lacuale”

Tabella 3: Correlazione obiettivi e azioni di piano

1.5 - QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

La pianificazione sovraordinata ritenuta pertinente al P.U.C.G. del Comune di Marta viene di seguito elencata.

Si è ritenuto opportuno suddividere l'elenco dei piani di riferimento in accordo con la settorializzazione programmatica che individua il PIANO, rispetto alla pianificazione territoriale sovraordinata che lo legifera e a quella specificatamente ambientale.

In quanto alla pianificazione dello stesso settore o settore direttamente connesso, sono individuati i seguenti piani:

1. **Piano Territoriale Paesistico (PTP)**, adottato in data 1987 con d.g.r. n.2266 e approvato in data 6 luglio 1998 con l.r. n.24;
2. **Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)**, adottato in data 25 luglio 2007 con d.g.r. n.556 e successivamente in data 21 dicembre 2007, con d.g.r. n.1025, in attesa di approvazione;
3. **Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)**, adottato in data 24 luglio 2006 con d.c.p. n.45 e approvato in data 28 gennaio 2008 con d.c.p. n.105;

In quanto alla pianificazione ambientale, portatrice di potenziali interferenze si riportano i seguenti strumenti:

4. **Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)** adottato in data 2 ottobre 2002 con d.g.r. n.7 e approvato in data 13 dicembre 2005 con d.g.r. n.5;
5. **Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR)** adottato in data 30 luglio 2004 con d.g.r. n.687 e approvato in data 2 maggio 2006 con d.g.r. n.266;
6. **Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE)** adottato in data 21 gennaio 2010 con d.g.r. n.33 e approvato in data 17 dicembre 2010 con d.g.r. n.609;
7. **Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA)** approvato in data 10 dicembre 2009 con d.c.r. n.66;
8. **Piano di Zonizzazione Acustica (PZA)** adottato in data 17 marzo 2006 con d.c.c. n.5 e approvato in data 26 luglio 2006 con d.c.c. n.51.

2 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE

2.1 - INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI IMPATTI DEL PIANO

Sulla base delle azioni attuate dal PIANO, è possibile determinare un primo elenco dei probabili effetti che esso esercita sul territorio e sull'ambiente, da cui si parte per verificare l'eventuale "significatività" dell'uno o dell'altro.

A tal proposito il sistema di valutazione preliminare degli impatti sarà articolato secondo due ambiti: l'ambito di influenza TERRITORIALE e l'ambito di influenza AMBIENTALE.

2.1.1 - Ambito di influenza territoriale

Per quanto riguarda l'ambito di influenza TERRITORIALE, la valutazione preliminare riguarda l'analisi delle ricadute su ambiti di territorio comunale. Le azioni di PIANO risultano circoscritte all'interno del territorio compreso dallo stesso P.U.C.G.

2.1.2 - Ambito di influenza ambientale

Per quanto riguarda l'ambito di influenza AMBIENTALE, la valutazione preliminare riguarda l'analisi delle ricadute sull'ambiente che potrà investire quindi anche porzioni di territorio al di fuori di quella comunale.

Per rendere l'analisi di più agevole lettura, in relazione alle caratteristiche dell'ambiente, la verifica adotta un sistema valutativo complessivo suddiviso per aree tematiche, in relazione alle informazioni ambientali disponibili dai soggetti istituzionalmente competenti: ISTAT, ENEA, ARPA, ISPRA, etc, (tesi proprio a descrivere il contesto ambientale), e riassemblate in macro aree, sulla base dei documenti operativi raccolti presso la struttura regionale competente.

Dunque, dall'analisi delle tematiche affrontate dal P.U.C.G. ed, in particolar modo, alla luce del quadro globale delle potenziali interazioni ambientali fornite dall'Autorità Competente in materia di VAS in fase preliminare, sono state individuate come segue le matrici ambientali con cui il PIANO interagisce:

- Atmosfera (A);
- Idrosfera (B);
- Geosfera (C);
- Biosfera (D);
- Paesaggio e beni culturali (E);
- Popolazione e salute umana (F).

Di seguito sono espone le aree tematiche e i relativi criteri di definizione, attraverso gli indicatori raccolti in base a documenti reperibili presso la struttura regionale competente.

AREA TEMATICA	INDICATORE	DESCRIZIONE
A ATMOSFERA	Emissioni inquinanti	Indica un'eventuale variazione di emissioni
	Concentrazioni di inquinanti atmosferici	Indica eventuali variazioni della qualità dell'aria
	Superfici destinate all'assorbimento di CO ₂	Indica variazioni di superficie in grado di assorbire inquinanti
	Utilizzo di energia	Variazioni nell'utilizzo di energia
	Emissioni di gas serra	Indica l'eventuale variazione di emissioni inquinanti
B IDROSFERA	Utilizzo di risorse idriche	Eventuali variazioni nell'uso di risorse idriche superficiali
	Portata dei corpi idrici superficiali	Eventuali modifiche alla portata delle risorse idriche
	Risorse idriche sotterranee	Eventuale interferenza con le risorse idriche
	Scarichi in corpi ricettori	Indica un'eventuale fenomeno di smaltimento in corpi idrici
	Contaminazione di corpi idrici	Eventuale inquinamento di risorse idriche
	Carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione	Eventuale variazione del carico inquinante su impianti di depurazione
C GEOSFERA	Contaminazione del suolo	Fenomeno di inquinamento del suolo
	Degrado del suolo	Fenomeno di deterioramento del terreno (desertificazione, perdita di sostanze organiche, salinizzazione...)
	Rischio idrogeologico	Eventuale incidenza sul rischio idrogeologico
	Uso del suolo in termini quantitativi e/o qualitativi	Eventuali variazioni di uso del suolo
	Uso delle risorse del sottosuolo	Indica le variazioni dell'uso di risorse del sottosuolo
D BIOSFERA	Conservazione di habitat	Eventuali ripercussioni sulla salvaguardia degli habitat naturali
	Aree di distribuzione di specie animali	Incidenza sulla ripartizione areale delle specie animali presenti, con particolare riferimento a quelle di interesse comunitario ai sensi delle Direttive Habitat ed Uccelli.
	Conservazione di specie di interesse conservazionistico	Incidenza sulla salvaguardia di fauna di interesse conservazionistico con particolare riferimento a quelle di interesse comunitario ai sensi delle Direttive Habitat ed Uccelli.
	Connettività degli ecosistemi naturali	Eventuale incidenza sugli ecosistemi naturali
E PAESAGGIO E BENI CULTURALI	Alterazioni del paesaggio	Indica l'eventualità di modifiche al sistema ambientale
	Interventi sull'assetto territoriale	Indica l'eventualità di azioni a grande scala sul sistema territoriale
	Compromissione di valori di beni culturali	Indica l'implicazione dei valori culturali in ordine alla loro qualità intrinseca ed alla percezione degli stessi nel contesto in cui si inseriscono
	Interferenze con le percezioni visive	Eventuale presenza di azioni pianificatorie che possano interferire con le percezioni visive

F POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	Interferenze con la distribuzione insediativa	Eventuale alterazione dei sistemi insediativo- morfologico e infrastrutturale della configurazione esistente
	Alterazioni del sistema socio- economico	Indica la possibile alterazione del sistema socio- economico del contesto locale in cui si inserisce il piano
	Rischi per la salute umana	Indica la possibile previsione di azioni che possano comportare rischi per la salute umana
	Emissioni di radiazioni elettromagnetiche	Eventuale incremento di radiazioni elettromagnetiche
	Esposizioni e livelli sonori eccedenti i limiti	Eventuale variazione dell'esposizione a livelli sonori sopra i limiti normativi

Per una maggior cognizione delle aree tematiche si rimanda alla consultazione delle cartografie / documentazioni in allegato³ al presente rapporto (scheda 3 – Documentazione per aree tematiche), suddivise secondo l'ordine sopra menzionato e contenenti gli atti disponibili, sia in termini di analisi specialistiche che di pianificazione amministrativa.

2.1.3 - Analisi degli impatti e delle aree interessate (All. I al D.Lgs.152/06)

Si procede ad una verifica preliminare della significatività degli effetti, seguendo le linee guida dell'Allegato I al D.Lgs.152/06. In particolare si riportano i punti attraverso i quali l'Allegato stabilisce che l'analisi degli impatti e delle aree interessate debba essere articolata:

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Gli effetti prodotti dal PIANO, seppur non significativi a livello di impatto, quanto a durata hanno un carattere permanente; la probabilità che essi si manifestino risulta alta, qualora la procedura di approvazione del piano venisse portata a termine; la determinazione della frequenza degli impatti non sussiste visto il carattere permanente della trasformazione territoriale prevista; infine la reversibilità degli stessi sembra improbabile, salvo mettere in conto una dismissione futura dell'intera area territoriale comunale.

Carattere cumulativo e natura transfrontaliera degli impatti

Non si riscontrano effetti di carattere cumulativo degli impatti, né di natura transfrontaliera.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Il PIANO non propone particolari situazioni di rischio per la salute umana o per l'ambiente, in considerazione del fatto che tutte le opere e le attività previste sono comprese in un uso consueto del territorio. Per di più tutte le operazioni insite nella progettazione stessa sono state vagliate allo scopo di migliorare la qualità della vita e delle attività antropiche che interesseranno il territorio comunale. In ogni caso, il rispetto della normativa e opportuni presidi sono sufficienti a prevenire i rischi derivanti da eventi accidentali.

³ Per ogni area tematica viene presa come ulteriore fonte di analisi e studio una o più schede grafiche relative che illustrano il quadro programmatico in cui si inserisce il PIANO in questione. Per la loro consultazione, si rimanda agli allegati del presente documento.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

Come già esposto, l'entità e l'estensione nello spazio degli impatti sono riferibili all'intera superficie comunale (di ca. 33,34 Kmq.).

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Per quanto riguarda il primo punto, è opportuno evidenziare il grande valore ambientale, naturalistico, nonché socio-culturale del Lago di Bolsena, che occupa bel il 30% dell'estensione comunale. Non meno importante, si segnala la presenza del Fiume Marta, il quale ha origine dallo stesso lago e sfocia nel Mar Tirreno, all'altezza di Tarquinia. Più del 50% del territorio comunale di Marta è considerato Bene d'Insieme dalla pianificazione regionale, che viene così definito nelle N.T.A. del P.T.P.R.:

“Il bene paesaggistico assume diversa valenza in relazione alla propria configurazione spaziale in particolare è: d'insieme quando riguarda territori estesi e comprensivi di beni di varie entità tematiche...”

Infine si segnala la presenza di alcuni beni puntuali diffusi che verranno analizzati nei prossimi paragrafi. Per quel che riguarda invece le vulnerabilità di tipo geologico e idrogeologico, il territorio comunale non presenta alcun tipo di criticità.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Sarà effettuata una valutazione puntuale dei possibili impatti sull'area che, come già precedentemente ricordato, interessa direttamente 4 siti della Rete Natura 2000 (tre Siti di Interesse Comunitario ed una Zona di Protezione Speciale).

2.1.4 - Sistema di valutazione complessiva dei possibili effetti significativi

Alla luce delle analisi effettuate ai precedenti paragrafi, individuati gli ambiti territoriali sui quali si valutano gli effetti delle azioni di PIANO, e le aree tematiche di riferimento di interesse delle stesse, appare opportuno procedere con una valutazione complessiva, che metta in luce i possibili impatti delle azioni di PIANO non solamente in relazione all'ambito TERRITORIALE e/o AMBIENTALE, bensì contestualmente ad entrambi. Si illustra, a tal proposito, la seguente tabella esplicativa (4), nella quale si utilizzano simboli grafici che indicano l'incidenza più o meno positiva data dalle azioni di piano sopraindicate rispetto alle varie componenti ambientali e l'ambito territoriale nel quale hanno ricaduta. Legenda:

++	impatto <u>molto positivo</u>
+	impatto <u>positivo</u>
0	nessun impatto
-	impatto <u>negativo</u>

A ATMOSFERA	B IDROSFERA	C GEOSFERA	D BIOSFERA	E PAESAGGIO E BENI CULTURALI	F POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	AZIONI DI PIANO	A M B I T O C O M U N A L E
+	+	+	+	++	++	Formazione di appositi parchi agricoli che prevedano anche lo sviluppo di attività di multifunzionalità agricola di fruizione ambientale e di valorizzazione delle tipicità di produzione, nonché di residenzialità turistica di fruizione ambientale a bassa densità	
+	+	+	++	+	+	Restituire concreti e perseguibili obiettivi ambientali alla manovra programmatica di riqualificazione degli ambienti urbani e di tutela dei valori ecologico-ambientali	
+	+	+	+	+	+	Riepilogare gli elementi di tutela ambientale ed ecosistemica emergenti dalla pianificazione di settore e sovraordinati e ribadirli, precisandoli, a scala di <u>pianificazione comunale</u>	
+	+	++	+	+	+	Mantenimento, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio	
+	0	0	0	+	+	Riorganizzazione e aggregazione di aree produttive in quattro Parchi d'attività economiche	
0	0	0	0	0	0	Acquisizione a patrimonio comunale di aree od edifici di proprietà privata, potendo entrare di contro nella <u>realizzazione e gestione di altre opere</u>	
0	0	+	0	+	+	Decentramento sul territorio di attività produttive prevalentemente a carattere artigianale e di interesse locale, favorendo la organizzazione di consorzi tra comuni, preferibilmente per ambiti e nelle aree PIP maggiormente infrastrutturate e ben collegate	
0	0	0	0	0	+	Valorizzazione dei centri di produzione agricola locale e delle aree di particolare interesse e tipicità incentivando il sistema agricolo correlandolo alle attività turistiche e quelle per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, accompagnate da interventi pilota per l'agricoltura biologica e lo sviluppo di attività agrituristiche	
0	0	0	0	+	+	Operazioni di riqualificazione urbana	
0	0	0	0	0	+	Valorizzazione turistica del territorio storico – ambientale della Provincia in maniera concentrata e diffusa. Creazione di un'offerta per il turismo, nel de quo caso "verde", "agrituristico ed enogastronomico", "storico" e s "lacuale"	

Tabella 4: Analisi dei potenziali impatti - componenti ambientali ed ambiti territoriali

2.2 - ANALISI DI COERENZA ESTERNA

2.2.1 - Correlazione del P.U.C.G. del Comune di Marta con gli strumenti di pianificazione

L'analisi di coerenza esterna consente di verificare la conformità del PIANO ai vari livelli di pianificazione e programmazione. Si è proceduto nella valutazione individuando i piani ed i programmi sovraordinati pertinenti per il PIANO in ragione dell'ambito territoriale e dell'ambito settoriale cui esso si riferisce.

In considerazione del fatto che il P.U.C.G. del Comune di Marta è uno strumento urbanistico generale, il riferimento è quello della pianificazione territoriale, quindi la pianificazione territoriale provinciale, e la pianificazione paesaggistica vigente e in salvaguardia con effetto conformativo rispetto alla pianificazione comunale; mentre, per quanto riguarda il settore ambientale, si considerano i piani regionali, provinciali e comunali per i quali il PIANO risulti portatore di potenziali interferenze.

2.2.2 - Coerenza del Piano rispetto alla pianificazione territoriale sovraordinata

Il P.U.C.G. del Comune di Marta, concepito e sviluppato in rapporto ed in considerazione con le normative e le pianificazioni di tutela territoriale ed ambientale della Regione Lazio, risulta coerente con gli indirizzi e gli strumenti esistenti di pianificazione del sistema regionale delle aree vincolate, della rete ecologica principale e delle aree naturali protette.

Nella pianificazione territoriale della Regione Lazio, **Piano Territoriale Paesistico (1)**, il comune di Marta è inserito nell'ambito territoriale n.1 "Viterbo" e confina a nord-est con il comune di Montefiascone, a sud-est con Viterbo, a sud con Tuscania e a ovest con Capodimonte.

Nella tavola E3 l'ambito comunale presenta una vasta area che individua il sistema paesistico, all'interno della quale sono presenti le seguenti zone:

- Zona A: Area di tutela del sistema rivierasco lacuale;
- Zona C: Area di tutela del sistema dei corsi d'acqua e della vegetazione;
- Zona E: Area di tutela del sistema di bosco - pascolo - vegetazione mista;
- Zona F: Area di tutela dell'ambiente agricolo;
- Zona S: Aree di insediamento disciplinate dai piani vigenti;
- Zona T: Aree di insediamento disciplinate dal p.t.p. con norme.

Considerato che il 30% del territorio comunale ricade nel Lago di Bolsena, le restanti aree si dispongono nel seguente modo e con le seguenti prescrizioni per ognuna di esse.

Nella Zona A ricade una piccola parte del Comune (circa lo 0,35%): la sottozona è Ai – Tutela Integrale, normata all'art.17 delle N.T.A., le cui prescrizioni vertono sul mantenimento delle attività agricole esistenti, con esclusione della costruzione di qualsiasi

infrastruttura e manufatto anche precario; è inoltre consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti.

In Zona C, sottozona Co – Tutela Orientata ricade il 7,40% del territorio comunale; all'art.19 delle N.T.A viene definita tale Zona:

“...Prescrizioni per la zona Co (a tutela orientata)

a) E' fatto divieto di nuova edificazione; l'indice di edificabilità di pertinenza, non superiore a mc. 0,01 per mq. potrà essere utilizzato nelle aree limitrofe in cui è consentita la trasformazione del territorio. E' ammessa la ricostruzione di edifici esistenti con conservazione dei volumi e delle sagome e degli attuali rapporti di copertura;

b) Come per la zona Ci;

c) Le opere di grandi dimensioni e quelle che comportano trasformazioni di rilievo dei luoghi (come arginature, dighe, strade di carattere provinciale e nazionale) devono essere corredate dal SIP di cui all'art. 39, quando non sottoposte alla procedura di VIA. Per la regolamentazione delle attività estrattive si applica l'art.14;

d) Come per la zona Ci...”

In Zona E, sottozona Ei – Tutela Integrale ricade il 10,7% del territorio comunale; all'art.21 delle N.T.A viene definita tale Zona:

“...Prescrizioni per la zona (Ei) (a tutela integrale)

a) Relativamente alle parti boscate si applica la normativa di cui all'articolo 8 del Capo II° (protezione delle zone boscate).

b) esclusivamente nelle zone non boscate sono ammessi interventi di nuova edificazione con i seguenti limiti: indice di edificazione 0,01 mc. a mq., lotto minimo non inferiore a 50.000 mq, altezza massima m. 4.00 alla gronda anche nel prospetto a valle nelle zone in pendio; sono ammesse opere di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia. Ogni intervento deve essere indirizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell'agricoltura ed alla difesa dell'esercizio dell'impresa agricola considerato come strumento attivo per la conservazione dei beni ambientali. E' vietata ogni attività comportante trasformazione dell'uso del suolo diverso dalla sua naturale vocazione per l'utilizzazione agricola. E' vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio ai sensi della legge regionale del 22/7/1974, n° 34, salva la possibilità di concentrare l'edificazione in borghi agricoli ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2/4/1968 n° 1944, ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici. E' vietata altresì l'apertura di strade o sentieri che non siano strettamente necessari per l'utilizzazione dei fondi a scopo di coltivazione e l'esecuzione di opere di urbanizzazione all'infuori di quelle strettamente connesse ed eseguite in contestualità delle opere edilizie consentite e che devono risultare dal progetto relativo a queste ultime.

L'edificazione consentita deve essere strettamente correlata alla utilizzazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agricole, comprendendovi, in conformità alle leggi che la consentono, l'attività di agriturismo...”

In Zona F, sottozona Fo – Tutela Orientata ricade ben il 49% del territorio comunale; all'art.22 delle N.T.A viene definita tale Zona:

“...Prescrizioni per la zona (Fo) (tutela orientata)

a) relativamente alle parti boscate si applica la normativa di cui all'articolo 8 del Capo II° (protezione delle zone boscate).

b) edificazione: è ammessa esclusivamente nelle zone non boscate con le seguenti prescrizioni: indice fondiario massimo mc. 0.015 per mq.; lotto minimo mq. 30.000; altezza massima 7 ml. fuori terra anche nel prospetto a valle nel caso di terreni dislivellati; quando non si disponga di lotti di superficie non inferiore a 30.000. Nelle zone ove ciò sia ritenuto possibile dallo strumento urbanistico, sono consentite costruzioni monocalci per il ricovero degli attrezzi, di altezza

non superiore a m. 2,40 e di superficie non superiore a 8 mq. quando si disponga di un lotto non inferiore a 2.000 mq. Per il resto si applicano le disposizioni contenute nel punto b) della zona Fi...”

Infine, le ultime due Zone S, sottozona Su e T, sottozona Td sono definite agli articoli 31 e 33:

“...Art. 31 Zona S: Aree di insediamento disciplinate dai piani vigenti

Questa zona individua aree urbanizzate e/o coperte da previsioni urbanistiche dei piani vigenti, nelle quali il piano paesistico recepisce integralmente la disciplina urbanistica comunale vigente, in quanto essa è stata redatta ed approvata in conformità delle leggi 1497/39 e/o comunque in quanto essa è compatibile con le esigenze di tutela ambientale.

Le zone aventi destinazione A (ai sensi del DM 1444/68) secondo i piani vigenti sono inoltre sottoposte alle prescrizioni di cui al successivo art. 32 (zona T) Nell'ambito delle zone S si applicano inoltre in ogni caso le disposizioni del successivo art. 32 (zona T) lettera i.

La zona S può anche estendersi su aree in tutto od in parte interessate da utilizzazioni insediative non coperte da specifiche previsioni urbanistiche comunali; in tal caso la zona è disciplinata comunque dalle norme del vigente piano comunale (zona agricola, zona di tutela ambientale, etc.)...

...

Art. 33 Zona Td: Aree di insediamento disciplinate dal p.t.p. con elaborati e/o prescrizioni specifiche per i singoli centri

Questa zona individua aree urbanizzate e/o coperte da previsioni urbanistiche dei piani vigenti, vincolate ai sensi della L 1497/39 e/o della L 431/85, nelle quali la disciplina urbanistica vigente viene parzialmente modificata dal presente piano paesistico.

Le modalità di uso e tutela delle zone Td sono articolate nel seguito con riferimento a tre sottozone Td1, Td2, Td3, la cui delimitazione è graficizzata negli elaborati particolari (tav. E5/a,b,c,d) in scala 1:10.000, ed E5/e in scala 1:4000, facenti parte del presente piano paesistico.

In caso di difformità grafica tra le indicazioni degli elaborati in scala 1:25000 e quelle degli elaborati in scala maggiore prevalgono queste ultime.

Td1: AREE DISCIPLINATE DAI PIANI VIGENTI

Per queste aree valgono integralmente le prescrizioni di cui all'art. 31 (zone S)

Td2: AREE SOTTOPOSTE A PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Il piano paesistico recepisce le delimitazioni delle zone e le destinazioni d'uso dei piani comunali vigenti, introducendo per quanto riguarda le modalità di nuova edificazione, di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e la sistemazione delle aree libere, le limitazioni e specificazioni fornite al precedente art. 32 (zone T) lettere a, b, c, d, e, g, h, i oltre a quelle appresso indicate per i singoli centri.

Td3 AREE DA SOTTOPORRE A PIANI DI DETTAGLIO

Il piano unitario di dettaglio a cui la disposizione della zona Td3 subordina il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri, non è codificato dalla legislazione vigente né dalla legge regionale 24/98 e conseguentemente tale disposizione è priva di efficacia ai sensi dell'articolo 37, comma 2 delle presenti norme. Pertanto, nelle aree sottoposte alle prescrizioni prive di efficacia e conseguentemente rimaste sprovviste della tutela, si applica la normativa prevista dall'art.32 per le zone T.

Restano ferme le disposizioni specifiche per le zone Td3 di seguito riportate relative ai singoli centri di Bolsena, Capodimonte, Marta, che risultano cartografate nell'elaborato E/5. Per le zone agricole di cui all'articolo 40 comma 1, lettera a), si applica la normativa della zona...

...

MARTA

Zone Td2

Area n° 1: Area ad Est della via Commenda nel tratto antistante il santuario della Madonna Del Monte. Sono ammessi solo gli interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.

Area n° 2: Area ad Est della via della Commenda nel tratto antistante il nuovo insediamento degli I.A.C.P. L'altezza massima degli edifici è di m. 7 alla gronda, calcolata dal piano di campagna originario. Sono prescritte coperture a tetto con una pendenza massima del 35%. I materiali delle facciate devono essere la pietra naturale locale, i mattoni in cotto o similari trattati a faccia a vista, o l'intonaco tinteggiato con i colori delle terre naturali. E' prescritta una piantumazione di 30 alberi per ettaro nelle zone verdi di uso pubblico e di 3 alberi per ogni 1000 mq. per le aree private; le essenze sono da scegliersi fra quelle tradizionali del lago.

Area n° 3: Vale quanto prescritto per l'area n° 2.

Area n° 4: Area a cavallo del fiume Marta nel tratto compreso fra la vecchia via della Commenda e l'attuale variante. Sono ammessi solo gli interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.

Zona Td3

Area n° 5: Area limitrofa alla riva del lago nel tratto compreso fra lo attuale porto ed il vecchio porto dei pescatori. E' fatto divieto assoluto di nuova edificazione, anche di strutture in precario e di variazione di destinazione d'uso del suolo nell'area limitrofa alla battigia per una profondità di m. 15 misurata dalla riva del lago. In tale area si prescrive la demolizione entro 12 mesi dalla entrata in vigore del P.T.P. dei manufatti, anche in precario, attualmente esistenti.

E' prescritta una piantumazione di 30 alberi per ettaro nelle zone verdi di uso pubblico con essenze da scegliersi fra quelle caratteristiche dei lago quali platani, olmi, pioppi, etc..."

Nel **Piano Territoriale Paesistico Regionale (2)**, tavola A il sistema del paesaggio presenta gran parte del territorio comunale ricadente nel *Paesaggio Agrario di Valore*, con alcune parti classificate nel *Paesaggio Naturale*, *Paesaggio Naturale di Continuità* (per lo più lungo i corsi delle acque pubbliche) e *Paesaggio Naturale Agrario*.

Il nucleo urbano di Marta è individuato come *Paesaggio dei Centri e Nuclei storici con relativa fascia di rispetto di 150 metri*; nel suo intorno sono presenti zone classificate come *Paesaggio degli Insediamenti Urbani* e *Paesaggio degli insediamenti in Evoluzione*.

Si rileva la presenza di Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti su parte del territorio comunale, in particolare verso nord-est: tali proposte sono allegate al presente documento (Scheda 2 – Pianificazione Territoriale).

Infine, si segnala che l'isola Martana è interamente classificata come *Parchi, Ville e Giardini Storici*.

Per quanto riguarda il regime vincolistico in tavola B, il territorio comunale risulta interessato da diversi corsi d'acqua pubblici, tra cui, in primis il Fiume Marta (c056_0527A), con relative fasce di rispetto e aree boscate ripariali:

"Art.35 (protezione dei corsi delle acque pubbliche)

"6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e ineditati per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre e ineditate si riduce a metri 50.

7. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 146 e 159 del Codice , le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR , e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e alle "Reti, infrastrutture e servizi", ferma restando la preventiva definizione delle

procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 60 delle presenti norme, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.”

ID Regione Lazio	c056_0527A
NOME	Fiume Marta
allegati	P'TPR_art35

“Art. 38 (protezione delle aree boscate)

1. Ai sensi dell'art.142, co.1, lettera g) del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi...

...

3. Si considerano boschi:

a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale...”

Si rileva la fascia di rispetto di 300 metri del Lago di Bolsena dalla linea di battigia (art.34 delle N.T.A. del P.T.P.R. e art.6 L.R. n°24/98), che ricade all'interno del più vasto *Bene d'Insieme Zona a sud-ovest della Conca del lago di Bolsena* (art.8 delle N.T.A. del P.T.P.R.):

“Art. 34 (protezione delle coste dei laghi)

1. Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera b), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. I territori contermini ai laghi riguardano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di 300 metri è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio...”

ID Regione Lazio	b056034_002
NOME	
allegati	P'TPR_art34

“Art. 8 (beni paesaggistici art. 134 co1 lett. a del Codice)

1. I beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 134 lettera a) e dell'art. 136 del Codice riguardano:

a. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

b. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, in comprese le zone di interesse archeologico;

d. le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze...”

ID Regione Lazio	cd056_011
NOME	Zona a sud ovest della conca del Lago di Bolsena
allegati	P'TPR_art8

ID Regione Lazio	cd056_040
NOME	Conca del Lago di Bolsena (integrazione)
allegati	PTPR_art8

Infine, si evidenzia che su tutto il territorio comunale sono presenti due beni puntuali tipizzati e un punto geomorfologico tipizzato:

“Art. 45 (beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini)

1. I beni identitari archeologici e storici puntuali e lineari sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi ineditati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.

a. beni individui costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali conosciuti, nonché beni in parte scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e al fine di tutelare possibili estensioni delle parti già note le relative aree o fasce di rispetto preventivo hanno una profondità di ml. 100 (cento);

b. beni individui noti da fonti bibliografiche, o documentarie o da esplorazione di superficie seppur di consistenza ed estensione non comprovate da scavo archeologico e le relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di ml.100 (cento).

c. ambiti di rispetto archeologico costituiti da perimetri che racchiudono ridotte porzioni di territorio in cui la presenza di beni di cui al presente comma è integrata da un concorso di altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio assolutamente eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo come somma di singoli beni ma soprattutto come quadro d'insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si godono...

ID Regione Lazio	tp056_0303
NOME	
allegati	PTPR_art45

ID Regione Lazio	tp056_0305
NOME	
allegati	PTPR_art45

...

Art. 47 (beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di territorio contermini)

1. Nella categoria dei beni paesaggistici tipizzati appartengono le cavità carsico-ipogee di cui alla l.r. n. 20 del 1999, forme e monumenti geomorfologici, sorgenti importanti per chimismo, depositi fossiliferi, riconducibili ai geositi.

2. Essi sono ubicati soprattutto al di fuori delle strutture urbane e costituiscono luoghi riconoscibili della forma fisica del territorio e delle peculiarità paesaggistiche.

3. Detti beni costituiti da localizzazioni puntuali e d'ambito sono tutelati, nelle parti già note, con la relativa fascia di rispetto che deve essere mantenuta integra ed inedificabile per una profondità di metri 50.

4. Non sono comprese tra i beni paesaggistici tipizzati del presente articolo le aree urbanizzate indicate dal PTPR, corrispondenti al paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e infrastrutture, ricadenti all'interno della fascia di rispetto..."

ID Regione Lazio	tg_058
Codice SIC	IT6010020
SIC di riferimento	Fiume Marta (alto corso)
NOME	Sorgente Lineare Fiume Marta all 'Incile
allegati	PTPR_art47

Per quanto riguarda il **Piano Territoriale Provinciale Generale (3)** di Viterbo, le analisi si sviluppano secondo 5 sistemi: Sistema Ambientale, Sistema Ambientale Storico Paesistico, Sistema Insediativo, Sistema Relazionale e Sistema Produttivo.

L'obiettivo della pianificazione di livello provinciale è la definizione di regole che garantiscano, nell'interesse della collettività, la qualità del territorio, il suo miglioramento ed il possibile sviluppo socio – economico, lasciando all'autonomia comunale la possibilità di stabilire le modalità di applicazione di queste regole.

Il PTPG è uno strumento ad efficacia diretta, le cui previsioni diventano operative nel momento in cui vengono recepite dagli strumenti urbanistici comunali o vengono inserite all'interno di specifici programmi settoriali o progetti d'intervento.

Il PUCG di Marta fa proprie le indicazioni proposte dal PTPG per ogni tipo di sistema, accogliendo, in primo luogo, tutti i punti programmatici che più interessano il proprio territorio comunale, ed in secondo luogo legandosi a dinamiche di sviluppo di carattere intercomunale. I punti da seguire saranno:

SISTEMA AMBIENTALE:

“Difesa e tutela del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici. Il rischio idrogeologico va contrastato individuando, preliminarmente le potenziali zone di rischio idraulico e di rischio connesso all'instabilità dei versanti, come individuate dalle Autorità di Bacino, integrate da studi scientifici ed a cui si applicano le normative dei relativi Piani di assetto idrogeologico, ai sensi della L.183/89.

-Valorizzazione delle aree naturali protette e altre aree di particolare interesse naturalistico.

-Conservazione degli Habitat di interesse naturalistico ed ambientale: Individuazione di una "rete ecologica" costituita da "ponti biologici" (aree boscate, aree agricole con presenza arborea) che garantiscano il collegamento tra aree naturali altrimenti divise da ostacoli antropici (infrastrutture viarie, elettrodotti ecc.). La suddetta rete ecologica scaturisce dall'integrazione delle aree naturali protette, aree boscate, corridoi fluviali, SIC, ZPS, SIN, SIR.”

SISTEMA AMBIENTALE STORICO PAESESTICO:

“Valorizzazione della fruizione Ambientale, attraverso la individuazione dei sistemi di fruizione ambientale e provinciale Al fine di promuovere la fruizione del territorio provinciale in forma integrata, si individua sul territorio una struttura lineare e dei punti di diffusione principali. La struttura lineare, sarà costituita da assi viari di penetrazione che andranno ad interessare le

aree più pregiate ed importanti, dal punto di vista naturalistico, paesistico e storico archeologico. Per punti di diffusione si intendono quei poli urbani e quei centri di turismo consolidato da cui si dipartono gli assi viari di fruizione.

-Parchi Archeologici – via Clodia”

SISTEMA INSEDIATIVO:

“Rivitalizzazione e recupero dei centri storici.

-Riqualificazione e riordino delle periferie urbane.

-Recupero edilizia rurale esistente.

-Migliorare la grande distribuzione commerciale all’ingrosso e al dettaglio e renderla compatibile con le diverse forme di vendita.”

SISTEMA RELAZIONALE:

“Rete ferroviaria regionale: Ripristino tratta ferroviaria Civitavecchia/Capranica.

-Nodi di interesse provinciale da potenziare (Piano Trasporti Prov.): Capranica-Sutri.

-Rete stradale regionale e locale: Potenziamento della S.P. Claudia Braccianese.”

SISTEMA PRODUTTIVO:

“Decentramento sul territorio di attività produttive prevalentemente a carattere artigianale e di interesse locale, favorendo la organizzazione di consorzi tra comuni, preferibilmente per ambiti e nelle aree PIP maggiormente infrastrutturate e ben collegate.

-Valorizzazione dei centri di produzione agricola locale e delle aree di particolare interesse e tipicità incentivando il sistema agricolo correlandolo alle attività turistiche e quelle per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, accompagnate da interventi pilota per l’agricoltura biologica e lo sviluppo di attività agrituristiche.

-Valorizzazione turistica del territorio storico – ambientale della Provincia in maniera concentrata e diffusa.”

I principi guida del P.T.P.G. della Provincia di Viterbo si traducono in operazioni nel P.U.C.G. del Comune di Marta, come: la ridefinizione dei perimetri degli aggregati urbani, sulla base delle zone fatte salve in accoglimento delle osservazioni ai P.T.P. del vincolo paesaggistico; il ridimensionamento del sistema produttivo rispetto alle effettive richieste di aree; la riqualificazione delle aree agricole; la ridefinizione dei vincoli con l’inserimento di standard ecologici, incentivando con misure economiche l’adozione di tecnologie e materiali che consentono la tutela e la valorizzazione ambientale.

In sintesi, per quanto concerne il comune di Marta, il P.T.P.G. prevede sostanzialmente disposizioni sul sistema ambientale e obiettivi di valorizzazione turistica legati alla risorsa lago, mentre le indicazioni provinciali sono inoltre rivolte al contenimento della crescita urbana, alla tutela dei grandi spazi aperti e del verde operando prioritariamente sul patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale. Questo non significa che non ci possono esserci nuove aree urbanizzate, ma fundamentalmente le nuove edificazioni devono rispondere a nuove logiche insediative finalizzate alla ricucitura dei tessuti urbani esistenti, al miglioramento della qualità urbana complessiva attraverso il potenziamento delle aree a servizi, alla migliore fruizione delle infrastrutture esistenti.

Nel complesso, dunque, si ritiene che le azioni previste dal PIANO risultino coerenti ed oltremodo in assoluta conformità con gli obiettivi dettati dagli strumenti sovraordinati.

2.2.3 - Coerenza del Piano rispetto alla pianificazione ambientale

Non emergono elementi di incompatibilità o di rischio nel confronto con la pianificazione ambientale indicata.

Il comune di Marta è interessato dai Siti di Interesse Comunitario “Fiume Marta (alto corso)” (SIC - IT6010020), “Lago di Bolsena” (SIC - IT6010007) e “Isole Bisentina e Martana” (SIC - IT6010041). Contemporaneamente, queste ultime fanno parte anche di una Zona di Protezione Speciale “Lago di Bolsena ed Isole Bisentina e Martana” (ZPS - IT6010055).

Il **Piano di Assetto Idrogeologico (4)**, approvato in data 13 dicembre 2005 con d.g.r. n.5, indica nell'area comunale la presenza di qualche area sottoposta a tutela per pericolo di frana lungo il corso iniziale del Fiume Marta, a ridosso del nucleo abitato (fascia B e fascia C). Tali aree sono descritte all'art.6 delle N.T.A. e disciplinate rispettivamente agli artt.17 e 18:

“Art.17 (Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di frana elevato – aree a pericolo B)

1. Nelle aree a pericolo di frana elevato riguardo agli interventi non consistenti, in quanto destinati ad aggravare le esistenti condizioni di instabilità, valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1 del precedente art.16 relative alle aree a pericolo di frana molto elevato.

2. Nelle aree a pericolosità elevata, oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità molto elevata di cui all'art.16, sono consentiti:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalle normative vigenti, sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, finalizzati al miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto nonché all'adeguamento ed al miglioramento sismico, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive, comportanti anche modesti aumenti di superficie e volume e cambiamento di destinazione d'uso purché funzionalmente connessi a tali interventi.

b) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazione di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non determinino aumento delle condizioni di rischio.

3. gli interventi di cui al comma 2 dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, redatto da un professionista abilitato, che dovrà fornire adeguate valutazioni della stabilità globale dell'area interessata e delle opere nelle condizioni “ante”, “post” e in corso d'opera.

4. Lo studio di cui al precedente comma 3 dovrà ottenere l'approvazione dell'autorità geomorfologica competente e dimostrare che l'intervento proposto è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio ivi registrato e di non precludere la possibilità di ulteriori interventi volti ad eliminare o ridurre le condizioni di rischio.

5. Nelle aree, indicate a pericolo di frana elevato, corrispondenti alle scarpate nell'ambito di cave attive regolarmente autorizzate, vale quanto previsto dal piano di coltivazione, approvato dagli organi condizioni di rischio.

6. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto, sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

Art.18 (Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di frana lieve – aree a pericolo C)

1. Nelle aree a pericolo di frana lieve:

a. La realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi ed indagini geognostiche, di valutazioni della stabilità globale dell'area e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato, secondo la normativa vigente. La documentazione tecnica prodotta dai soggetti interessati, oltre che agli organi competenti, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'autorità geomorfologica competente.

b. non sono consentite le operazioni di decespugliamento ed estirpazione di gruppi di vegetazione matura o in corso di ricostruzione, se costituita da specie di interesse forestale; in ogni caso devono essere sempre salvaguardate dal taglio le piante isolate facenti parte di specie forestali a meno che non si tratti di vegetazione pericolosa o instabile;

c. sono consentiti tutti gli interventi sul Patrimonio forestale arbustivo previsti dalla legge regionale 39\2002 e dal relativo regolamento di attuazione, in conformità con le procedure indicate dal regolamento forestale di cui alla D.G.R. Lazio n.469 del 01.04.2005.

d. l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto delle finalità del Piano..."

Non sono presenti aree a pericolo di inondazione, né soggette a rischio idrogeologico.

Il **Piano Regionale di Tutela Delle Acque (5)** si propone l'obiettivo di conservazione e miglioramento della risorsa idrica considerata bene primario necessario alla vita e pertanto da tutelare, compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socio-economiche.

Contiene inoltre le misure necessarie da adottare per la tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Il Piano redatto ai sensi della precedente normativa (D.lgs.152/99) dovrà essere oggetto di revisione. Il piano si compone di numerosi elaborati generali e di 7 tavole di piano che sono:

- Tavola n. 1: Carta dei bacini Idrografici del PRTA
- Tavola n. 2: Carta Geolitologica
- Tavola n. 2bis: Carta Idrogeologica
- Tavola n. 3: Carta della Vulnerabilità Intrinseca degli Acquiferi
- Tavola n. 4: Carta Sinottica della Protezione degli Acquiferi
- Tavola n. 5: Carta delle Aree sottoposte a Tutela
- Tavola n. 6: Carta dello Stato di Qualità
- Tavola n. 7: Carta degli Obiettivi di Qualità

Il territorio comunale rientra interamente all'interno del Bacino n°6 Marta (basso bacino). Per quanto riguarda la cartografia idrogeologica, Marta è caratterizzata da tre tipologie di depositi: il complesso delle piroclastiti, che interessa gran parte del territorio, il complesso delle lave ed ignimbriti ed infine il complesso dei depositi alluvionali, che interessa piccola parti del territorio comunale. La carta della Vulnerabilità indica valori di media, elevata e molto elevata vulnerabilità, mentre la carta della Tutela indica livelli di elevata e molto elevata infiltrazione su parte del territorio ad est del Fiume Marta e vaste aree a specifica tutela (D.Lgs. n°152/99, titolo III, capo I) e tutela quantitativa (D.Lgs. n°152/99, titolo III, capo II).

Infine, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali, considerando il dato di partenza per lo più “scadente” su gran parte del territorio comunale, tale area è individuata come “area di intervento”. Le cartografie di riferimento sono allegate nella Scheda 3 – Area tematica B - Idrosfera.

Per quanto riguarda il **Piano Regionale delle Attività Estrattive (6)**, non sono presenti prescrizioni particolari per il Comune di Marta, in quanto l’area non è inserita in un bacino estrattivo e l’intervento proposto non riguarda attività estrattive.

Tuttavia, nella Carta del Censimento (allegata al presente documento nella Scheda 3 – Area tematica C – Geosfera) si rileva la presenza di tre piccole aree estrattive: una, non più in esercizio, di cui è stato possibile reperire documentazione amministrativa, ed due ulteriori note tramite fonti bibliografiche ubicate tra i nuclei urbani di Marta e Capodimonte.

Il Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria (7) non indica elementi critici.

La suddivisione del nuovo piano regionale in zone è stata definita in base a tre categorie: zona A, B e C, a seconda dei livelli di criticità delle emissioni di inquinanti. Per quanto riguarda il Comune di Marta, esso rientra nella categoria C, corrispondente alle classi 3 e 4 della suddivisione precedentemente effettuata per detto piano, che comprende principalmente i comuni a basso rischio di superamento dei limiti di legge.

In tale categoria, il territorio presenta livelli differenziati di qualità dell’aria, ma nel complesso si ritiene poco probabile che si verifichino superamenti degli standard. Per la gran parte di questi comuni si sono stimati infatti valori degli inquinanti tendenzialmente inferiori alla soglia di valutazione superiore.

Il piano, dunque conferma un ottimo livello di qualità della risorsa, la quale non solo non viene compromessa dalle azioni di PIANO, ma anzi risulta tutelata, per via delle eliminazioni delle previsioni viarie di P.R.G. vigente.

Le cartografie di riferimento sono allegate nella scheda 3 – Area tematica A- Atmosfera.

Il Piano di Zonizzazione Acustica (8) del territorio comunale effettua una distinzione della classificazione tra il nucleo urbanizzato di Marta ed il resto del territorio comunale. Quest’ultimo, in cartografia, presenta l’individuazione di solo alcune aree, tutte classificate in categoria III “Aree miste”, con qualche zona industriale di classe IV “Aree di intensa attività umana” e V “Aree prevalentemente industriali”.

Il centro storico presenta una cartografia a parte che individua gran parte del territorio ricadente in classe III, con qualche piccola area classificabile nelle zone II “Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” e I “Aree particolarmente protette”; infine tutta la fascia lacuale è classificata come “Area di intensa attività umana”.

Come già accennato, il territorio comunale di Marta possiede aree classificate come SIC e ZPS, ai sensi della d.g.r. n. 2146 del 19 marzo 1996 Direttiva 92/43/CEE /HABITAT, inerente l’approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea “Natura 2000”.

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e interessa circa un quarto della superficie del Lazio.

SIC e ZPS sono individuati sulla base della presenza di specie animali, vegetali e habitat tutelati dalle Direttive comunitarie 79/409/CEE "Uccelli", sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE, e 92/43/CEE "Habitat".

Come prevede la normativa precedentemente richiamata, il PIANO sarà sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza e verrà quindi prodotto una specifico Studio di Incidenza – Relazione Documentata, secondo quanto previsto dalla Linee Guida regionali (DGR 64/2010 “Linee Guida per la procedura di Valutazione di Incidenza” - supplemento 38 al BURL 27/02/2010).

Per la consultazione dei suddetti riferimenti cartografici, si rimanda agli **allegati** del presente documento.

2.3 - ANALISI DI COERENZA INTERNA

L'analisi di coerenza interna consiste nella verifica di sussistenza di eventuali contraddizioni all'interno del PIANO stesso, che deriva dall'incrocio delle singole azioni tra di loro. Le azioni di PIANO, come esposto nei paragrafi precedenti, sono volte soprattutto alla riqualificazione delle componenti formali e funzionali presenti nel territorio attraverso un complesso di interventi volti alla rivitalizzazione, riequilibrio e trasformazione dell'assetto urbano e territoriale.

Un'attenzione particolare è stata data agli aspetti più propriamente ambientali, per i quali le scelte hanno rilevato un livello buono di coerenza: per la maggior parte degli obiettivi di sostenibilità ambientale, e conseguentemente delle criticità ambientali presenti sul territorio, il PIANO ha infatti stabilito obiettivi specifici da perseguire e individuato specifici interventi da realizzare. L'effettiva coerenza interna dipenderà tuttavia dalle modalità attuative di molti degli interventi previsti dal PIANO. A tal fine sarà essenziale il rispetto, in fase attuativa, delle prescrizioni e delle misure di mitigazione definite dai pareri che esplicheranno il procedimento autorizzativo.

Alla luce della tipologia di intervento, che per natura è di dimensioni territoriali piuttosto estese, essendo esso uno strumento di pianificazione urbanistica di livello generale, si può affermare che le azioni contemplate dalla sua attuazione hanno una valenza complessivamente positiva e agiscono su gran parte delle sfere ambientali individuate, con ridotta incidenza in termini quantitativi e qualitativi.

Dalla correlazione delle possibili interazioni tra le azioni proposte e i principali obiettivi ambientali, si trae un bilancio sostanzialmente positivo.

Si può concludere che il PIANO riassume adeguatamente le caratteristiche qualitative, funzionali e morfologiche proprie degli strumenti Urbanistici Comunali Generali atti a delineare i cardini dell'assetto del territorio comunale, ad indicare le trasformazioni di lunga durata, nonché a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio comunale.

2.4 - IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto Ambientale è il documento cardine del procedimento di VAS, nel quale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del PIANO potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale. La sua definizione è resa all'art.13 del D.Lgs.152/06:

“Art. 13 - Redazione del rapporto ambientale ...

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione...”

Esso si basa fundamentalmente sul rapporto preliminare redatto in fase di *scoping*:

“Art. 13 - Redazione del rapporto ambientale

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità precedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale...”

In linea con quanto prescrive il quarto comma dell'art.13, nonché l'Allegato VI del suddetto decreto, i contenuti dovranno illustrare:

- argomenti e obiettivi principali del piano/programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

-
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
 - sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
 - descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
 - sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Alla luce di queste disposizioni, nonché delle linee guida fornite dall'A.C. per l'oggetto della qui presente valutazione, si propone di predisporre il rapporto ambientale secondo l'organizzazione descritta nella seguente tabella:

Capitolo	Contenuti	Rif. Allegato VI D.Lgs.152/06
1. Sezione introduttiva	In questa parte introduttiva vengono individuate le linee-guida generali rispetto alla normativa di riferimento e all'approccio metodologico scelto per la valutazione	-
2. Inquadramento programmatico e pianificatorio	Questa sezione riguarda il PIANO, delineandone nello specifico contenuti, obiettivi e scelte strategiche attuate nel piano	Lettera a
3. Inquadramento del contesto ambientale e territoriale di riferimento	In questo capitolo vengono delineati tutti gli aspetti di carattere territoriale e ambientale dell'area interessata dall'intero piano con l'individuazione delle principali criticità e la probabile evoluzione dell'ambiente senza l'attuazione del PIANO	Lettere b, c, d
4. Obiettivi ambientali di riferimento e verifica di coerenza	In questa parte verrà elencata una serie di obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale e la maniera in cui si è tenuto conto di essi durante la fase di elaborazione del PIANO	Lettera e
5. Valutazione	Il corpo più significativo del documento: viene redatta una valutazione rispetto ai possibili impatti significativi sull'ambiente (catalogati in base ad indicatori specifici) e sulle misure previste per impedire, ridurre e compensare, nel modo più completo possibile, gli eventuali impatti negativi dell'attuazione del PIANO	Lettere f, g, h
6. Monitoraggio	Questo capitolo contiene le disposizioni da prevedere in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del PIANO, con la descrizione dettagliata delle modalità di raccolta ed elaborazione dati, nonché delle misure correttive.	Lettera i
7. Conclusioni	Questa parte contiene la sintesi delle ragioni delle scelte attuate per le ragionevoli alternative di piano, con le relative eventuali difficoltà riscontrate nel corso della pianificazione/valutazione.	Lettera j

Data la presenza di aree ricadenti sia nei Siti di Interesse Comunitario "Lago di Bolsena" (IT6010007), "Isole Bisentina e Martana" (IT6010041), "Fiume Marta (alto corso)" (IT6010020), sia nella Zona di Protezione Speciale "Lago di Bolsena ed isole Bisentina e Martana" (IT6010055), il rapporto ambientale, redatto secondo quanto previsto dall'allegato VI del D.Lgs. n°152/06, sarà integrato con i contenuti dell'Allegato G del d.P.R.357/97 "Contenuti della relazione per la valutazione d'incidenza di piani e progetti".

Al suddetto rapporto ambientale seguirà la Sintesi non Tecnica allegata, come da D.Lgs. n°152/06 art.13 comma 5 e tutti i documenti necessari per una più completa ed esaustiva valutazione ambientale strategica.

3 - APPENDICE: NORMATIVA IN CAMPO AMBIENTALE

Il presente Rapporto Preliminare è stato redatto alla luce dei principi sottesi dalla normativa di seguito esposta. Tutti i riferimenti normativi sono stati suddivisi sulla base delle disposizioni e dei provvedimenti assunti in ambito internazionale, europeo, nazionale e regionale.

Riferimenti internazionali

Il tema dell'ambiente e delle ripercussioni delle azioni antropiche su di esso hanno determinato la necessità primaria di razionalizzare un settore in continua evoluzione e prettamente interdisciplinare in un corpo di norme omogenee e complete. A tal proposito si reputa opportuno richiamare alcune delle principali disposizioni in ambito internazionale:

- Agenda 21: programma d'azione adottato nel 1992 che consiste in una pianificazione completa delle azioni da intraprendere, a livello mondiale, nazionale e locale dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, dai governi e dalle amministrazioni in ogni area in cui la presenza umana ha impatti sull'ambiente;
- Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (maggio 1992): trattato ambientale internazionale sulla riduzione delle emissioni dei gas serra – entrato in vigore il 21 marzo 1994);
- Convenzione di Aarhus (giugno 1998): convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale – in vigore dal 30 ottobre 2001;
- Protocollo di Kyoto (dicembre 1997): trattato internazionale sul riscaldamento globale entrato in vigore il 26 febbraio 2005.

Legislazione europea

- Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 "Modificazioni alla Direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" dove L'Allegato II riporta l'elenco dei progetti di cui all'art. 4 paragrafo 2, e si legge: "... per i progetti elencati nell'Allegato II gli Stati membri determinano mediante: *“un esame del Progetto caso per caso... o soglie o criteri fissati dagli Stati membri... se il Progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli art. da 5 a 10...”*;
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;
- Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativamente all'accesso del pubblico alle informazioni in materia ambientale;
- Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- Direttiva 2008/871/CE; decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008 relativa all'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991;

Legislazione nazionale

- Legge 8 luglio 1986, n.349: S. O. n. 59 G.U.R.I. 15 luglio 1986, n.162 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. Testo Coordinato (aggiornato alla legge 3 agosto 1999, n.265, alla legge 2000, n.388 e alla legge 23 marzo 2001, n.93);
- Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192);
- Legge 3 novembre 1994, n.640: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991. (S.O. Gazz. Uff., 22 novembre, n.273);
- Legge 1 luglio 1997, n.189: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n.115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali. (Gazz. Uff., 1° luglio, n.151);
- D.P.R. 11 febbraio 1998: Disposizioni integrative del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla l. 8 luglio 1986, n.349, art.6. (Gazz. Uff., 27 marzo, n.72);
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n.59. Testo coordinato ed aggiornato al d.l. 7 settembre 2001, n.343;
- Legge 24 novembre 2000, n.340: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi pubblicata nella Gazz. Uff. n.275 del 24 novembre 2000 (Modifiche alla L.241/90);
- Legge 23 marzo 2001, n.93: Disposizioni in campo ambientale. (Gazz. Uff., 4 aprile, n.79);

- Provvedimento 20 marzo 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7014 presentato dall'ANAS Ente nazionale per le strade - Ufficio speciale infrastrutture. (G.U. n.102 del 3-5-2002);
- Legge 9 aprile 2002, n.55: testo del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7 (in Gazz. Uff. - serie generale - n.34 del 9 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2002, n.55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.3), recante: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale". (Testo Coordinato del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n.7) (Pubblicato su G.U. n.84 del 10-4-2002);
- Delibera CIPE n.57 del 2 agosto 2002, Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (Gazz. Uff. n. 255 del 30 Ottobre 2002);
- Circolare 25 novembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Integrazione delle circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n.1092/VIA/A.O.13.I e 15 febbraio 1996 del Ministero dell'ambiente, concernente "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349, modalità dell'annuncio sui quotidiani". (G.U. n.291 del 12-12-2002);
- Legge 31 ottobre 2003, n.306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (G.U. n.266 del 15-11-2003 - Suppl. Ordinario n.173) art.15. (Recepimento dell'articolo2, paragrafo3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati);
- Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 315: Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica. (GU n. 268 del 18-11-2003) (Convertito in L.n. 5/2004)
- Legge 16 gennaio 2004, n.5. Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n.315 (in Gazz. Uff. - serie generale - n.268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 16 gennaio 2004, n.5, recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica."(G.U. n. 13 del 17-1-2004);
- Decreto 1 aprile 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (G.U. n.84 del 9-4-2004);
- Legge 18 aprile 2005, n.62: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. (G.U. n.96 del 27-4-2005 - S.O. n.76) Art.19 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) art.30 (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale);

-
- D.Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) o Testo Unico sull’Ambiente (recepimento delle direttive 2001/42/CE sulla VAS, 85/337/CE e 97/11/CE sulla VIA e 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico);
 - D.Lgs. del 16 gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
 - D.Lgs. del 29 giugno 2010, n.128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art.12 della legge 18 giugno 2009, n.69”, pubblicato nella G.U. n.186 dell’11 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n.184.

Legislazione regionale

- L.R. 18 Novembre 1991, n. 74 - Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36;
- L.R. 11 Agosto 2008, n. 14 Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio;
- D.G.R. 15 maggio 2009, n.363, Disposizione applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare;
- D.C.P. n.1 del 18 gennaio 2010, Ratifica dell’Accordo di pianificazione tra Regione Lazio e Provincia di Roma. Approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale, ai sensi dell’art. 21, commi 9 e 10, della legge della Regione Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999, e s.m.i.;
- D.G.R. del 5 marzo 2010 n.169, Disposizione operative in merito alle procedure di VAS.
- L.R. 13 Agosto 2011, n. 12 - Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013.

4 - PROPOSTA ELENCO SCA

NB: L'Elenco dei "Soggetti Competenti in materia Ambientale" (SCA), viene qui di seguito individuato ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs 152/06: "L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare...."

	SOGGETTI COMPETENTI	INDIRIZZO POSTALE / PEC./ FAX.
1	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio	via di San Michele, 22 00153 - Roma mbac-dr-laz@mailcert.beniculturali.it fax: 06.58 43 47 87
2	SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELL'ETRURIA MERIDIONALE - SAEM	Piazzale di Villa Giulia, 9 00196 - Roma mbac-sba-em@mailcert.beniculturali.it fax: 06.320 20 10
3	SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo	Via Cavalletti, 2 00186 - Roma mbac-sbap-laz@mailcert.beniculturali.it fax: 06.69 94 12 34
4	REGIONE LAZIO Direzione Regionale Ambiente Area: Conservazione Natura e Foreste	viale del Tintoretto, 432 00142 - Roma protocollo-territorio@regione.lazio.legalmail.it fax: 06.51 07 79 252
5	REGIONE LAZIO Direzione Regionale Ambiente Area: Difesa del suolo e Concessioni Demaniali	viale del Tintoretto, 432 00142 - Roma protocollo-territorio@regione.lazio.legalmail.it fax: 06.51 68 84 98
6	REGIONE LAZIO Direzione Regionale Ambiente Area: Conservazione Qualità dell'Ambiente	viale del Tintoretto, 432 00142 - Roma protocollo-territorio@regione.lazio.legalmail.it
7	REGIONE LAZIO Direzione Regionale Ambiente Area: Area Risorse Idriche e Servizio Idrico Integrato	viale del Tintoretto, 432 00142 - Roma protocollo-territorio@regione.lazio.legalmail.it
8	REGIONE LAZIO Direzione Regionale Agricoltura Area: Diritti collettivi	Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 - Roma protocollo-istituzionale@regione.lazio.legalmail.it fax: 06.51 68 48 52
9	REGIONE LAZIO Dir. Regionale Territorio ed Urbanistica Area: Urbanistica e copianificazione comunale (Prov. Fr - Lt - Ri - Vt)	Via del Giorgione, 129 00147 - Roma protocollo-territorio@regione.lazio.legalmail.it fax: 06.51 68 58 90
10	AGENZIA REGIONALE PARCHI - ARP	Via del Pescaccio, 96 00166 - Roma fax: 06.51 68 73 92
11	ARPA LAZIO Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio Sezione Provinciale di Viterbo	Via Maresciallo M. Romiti, 50 01100 - Viterbo sezione.viterbo@arpalazio.legalmailpa.it fax: 0761.29 27 226
12	PROVINCIA DI VITERBO	Piazza M. Fani, 6 01100 - Viterbo

	Settore 8: Ambiente - Tutela suolo aria e acqua – Energia Area: Difesa Suolo	provinciavt@legalmail.it fax: 0761.313351
13	PROVINCIA DI VITERBO Settore 11: Trasporti, Pianificazione Territoriale e Urbanistica Area: Urbanistica	Piazza San Simeone 01100 - Viterbo provinciavt@legalmail.it fax: 0761.323028
14	AUTORITA' DEI BACINI REGIONALI DEL LAZIO -ABR	Via Capitan Bavastro, 108 00154 - Roma fax: 06.51 68 60 09
15	ASL VITERBO	Via Enrico Fermi, 15 01100 - Viterbo prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it fax: 0761 237017

5 - ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Scheda 0: Documentazione relativa al Procedimento
- Scheda 1: Topografia e localizzazione
- Scheda 2: Pianificazione Territoriale
- Scheda 3: Documentazione per Aree Tematiche
- Scheda 4: Sintesi dei Contenuti del Piano